SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 64**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1987.

Approvazione della tariffa e relative istruzioni di applicazione per il calcolo del valore capitale relativo alle maggiori quote di pensione a carico dell'I.N.P.S. derivanti dai benefici combattentistici in applicazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541 e 9 ottobre 1971, n. 824.

87A1999

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 17 febbraio 1987, n. 87.

Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato che, a decorrere da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, e fino alla data di entrata in vigore della presenta legge, hanno in modo continuativo ed esclusivo svolto lodevolmente attività di ricerca e tecnica a favore del Consiglio nazionale delle ricerche sono inquadrati, nei limiti dell'attuale dotazione organica, nel ruolo tecnico-professionale del citato Consiglio, anche se non siano in possesso del requisito di cui al numero 1) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. L'inquadramento è disposto su domanda degli interessati da spedire o far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche entro il termine perentorio di trenta giorni da quello di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche da adottare entro i successivi trenta giorni.

3. L'inquadramento è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e successive norme modificatrici, a decorrere, ai fini giuridici, dal 3 aprile 1975 e, ai fini economici, dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

4. Coloro che hanno svolto attività di ricerca e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al diploma di laurea sono immessi nella qualifica di collaboratore del ruolo tecnico-professionale del Consiglio nazionale delle ricerche. Coloro che hanno svolto attività tecnica e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al diploma di scuola media superiore sono immessi nella qualifica di assistente del predetto ruolo.

5. Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato ad apportare ai propri ruoli le modificazioni necessarie, con la procedura di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GRANELLI, *Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

— La legge n. 70/1975 reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

— Il n. 1) del primo comma dell'art. 2 della legge n. 3/1957 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) prevede che possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono la cittadinanza italiana.

Nota all'art. 1, comma 3:

Il testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 411/1976 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) è il seguente:

«Art. 39 (*Determinazione della classe di stipendio in base all'anzianità complessiva di servizio*). — La classe di stipendio da conferirsi con effetto dal 30 dicembre 1975 è quella spettante in base all'anzianità di qualifica, secondo i tempi di progressione di cui all'art. 17, ove essa risulti superiore alla classe attribuibile ai sensi del precedente art. 38. A tal fine viene presa in considerazione l'anzianità complessiva di servizio, valutandosi per intero il servizio prestato nella categoria del preesistente ordinamento corrispondente alla nuova qualifica secondo la tabella di cui all'allegato 6 e nella misura del 60% quello prestato nella categoria immediatamente inferiore. Qualora ad una qualifica del nuovo ordinamento corrispondano più categorie degli ordinamenti preesistenti, si considera corrispondente alla qualifica stessa la categoria più elevata.

Le suddette misure percentuali sono ridotte rispettivamente all'80% e al 40% per il servizio prestato in posizione non di ruolo, comunque denominato. Per i servizi prestati con orario inferiore a quello previsto per la generalità del personale tali percentuali sono ridotte in proporzione al minore orario di lavoro.

Per il personale operaio, il servizio svolto in tale qualità si valuta per intero se prestato nelle mansioni in base alle quali è disposta l'attribuzione della nuova qualifica e nella misura del 60% se prestato nelle mansioni che comportano il conferimento della qualifica immediatamente inferiore. I pregressi servizi svolti in qualità di salariato o di operaio dal rimanente personale si considerano, ai fini dei precedenti commi, prestati nella categoria del personale ausiliario o subalterno.

Il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1973 dai dipendenti di cui al secondo comma dell'art. 35 è computato agli effetti del presente articolo, secondo le percentuali di cui al precedente comma primo.

L'anzianità eccedente quella richiesta per l'attribuzione della classe di stipendio a norma del presente articolo si considera come anzianità maturata nella classe stessa ai fini dell'applicazione dell'art. 17.

Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili per la riliquidazione del trattamento di pensione al personale cessato dal servizio anteriormente al 30 dicembre 1975, ad eccezione di quello di cui all'ultimo comma dell'art. 38».

Nota all'art. 1, comma 5:

Il testo dell'art. 29 della legge n. 70/1975 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:

«Art. 29 *(Controllo sulle delibere degli enti).* — Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tale fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.

Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, semprechè i rilievi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.

Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1638):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (GRANELLI) il 10 gennaio 1986.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede referente, il 6 febbraio 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 25, 26 giugno 1986.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 14 ottobre 1986.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 29 ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4128):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 20 novembre 1986, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione il 22 gennaio 1987 e approvato il 5 febbraio 1987.

87G0151

LEGGE 4 marzo 1987, n. **88**.

Provvedimenti a favore dei tubercolotici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, già sostituito dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è sostituito dai seguenti:

«L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale, previsto dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.

Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Hanno il diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli *ex* assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennità post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo di L. 40.000 mensili, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, come sostituiti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è aumentato a L. 70.000 mensili.

2. A tale importo si applicano le norme che disciplinano la perequazione del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, come sostituito dal primo capoverso della novella dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è sostituito dal seguente:

«Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di

godimento dell'assegno di cura o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155».

Art. 4.

1. La gestione dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi trasferirà al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per la copertura degli oneri relativi all'accreditamento della contribuzione figurativa di cui al precedente articolo, per i periodi di prestazioni antitubercolari anteriori al 1° gennaio 1952, una somma determinata secondo i criteri stabiliti al comma ottavo dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni. Tale somma sarà maggiorata degli interessi composti, al tasso del 4,50 per cento annuo, calcolati dal primo giorno dell'anno successivo a quello di competenza sino al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene il trasferimento.

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'accreditamento di contributi figurativi per i periodi di prestazioni antitubercolari non erogate dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, sarà trasferito dalla medesima gestione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti l'importo dei contributi base accreditati e dei corrispondenti contributi a percentuale maggiorato degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento annuo, computati secondo i criteri di cui sopra.

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente:

«I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennità economiche in precedenza concesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale.

L'indennità di ricovero o di cura ambulatoriale nonché quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalità, con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e ciò a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli assistiti e con le stesse modalità dell'INPS, accertate dagli organi del Servizio sanitario nazionale, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti di cui al primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre, viene confermato un assegno natalizio di L. 25.000».

Art. 6.

1. I lavoratori, nel corso delle prestazioni antitubercolari erogate dall'INPS, hanno diritto di versare i contributi associativi e per libera scelta alle loro organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

2. La trattenuta, autorizzata con delega personale sottoscritta dall'assistito, è pari allo 0,5 per cento delle indennità in corso di erogazione.

3. Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite dalle organizzazioni interessate e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante accordo diretto che dovrà prevedere il rimborso al predetto Istituto delle spese incontrate per l'espletamento del servizio.

Art. 7.

1. L'assegno natalizio di cui alla legge 14 novembre 1963, n. 1540, e successive modifiche, è corrisposto nel mese di dicembre nella misura pari a trenta giorni del trattamento economico previdenziale più favorevole erogato all'avente diritto nel corso di tale mese.

Art. 8.

1. L'indennità giornaliera spettante ai lavoratori affetti da malattia di natura tubercolare assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è corrisposta con le modalità e secondo le procedure previste per le indennità di malattia e di maternità di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32 miliardi per il 1987, si fa fronte quanto a lire 22 miliardi con l'apposito accantonamento di parte corrente per il 1987 e quanto a lire 10 miliardi parzialmente utilizzando l'accantonamento del fondo globale di parte corrente «Norme per il personale tecnico e amministrativo delle università».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota agli articoli 1 e 2, comma 1:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 1088/1970 (Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi), già modificato dall'art. 6 della legge n. 419/1975 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. — *Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente art. 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate.*

Tale assegno è concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno è rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione.

Ai familiari a carico di età inferiore agli anni 15 l'assegno è concesso qualora siano accertate minorazioni che rendano necessario un ulteriore trattamento a titolo di cura o di sostentamento. Qualora nel corso di godimento dell'assegno il minore compia il quindicesimo anno di età ai fini del rinnovo biennale della concessione dell'assegno medesimo si applica il criterio di cui al comma precedente.

L'assegno non è cumulabile con la normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno né con i trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale, previsto dall'art. 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.

Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta gioni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Hanno diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex *assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennità post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.*

L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dal secondo comma del presente articolo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le procedure in atto per l'accertamento dell'invalidità pensionabile. Per tale accertamento l'Istituto nazionale della previdenza sociale può servirsi dei propri istituti di cura o dei dispensari dipendenti dai concorsi provinciali.

Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione dell'assegno di cura o di sostentamento di cui ai commi precedenti è ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati nei termini e nei modi previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni. Le stesse norme si applicano per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale».

Nota agli articoli 3 e 4, comma 1:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 218/1952 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), già modificato dall'art. 7 della legge n. 419/1975, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. — A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa.

Per detti periodi si computerà come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.

Per la copertura dell'onere relativo sarà annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalità degli assicurati.

Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto «accredito figurativo» decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il «Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale», convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Sono utili i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti.

La misura dei contributi da accreditare è pari alla classe media dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla classe 10ª della tabella B, *allegata al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.*

Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione, definitivi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato.

Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente e per la copertura del conseguente onere a carico della gestione dell'assicurazione per le tubercolosi, si seguono gli stessi criteri previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo».

Nota all'art. 7, comma 1:

La legge n. 1540/1963 reca: «Aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi».

Nota all'art. 8, comma 1:

Il testo dell'art. 1, primo comma, del D.L. n. 663/1979 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) è il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 536):

Presentato dal sen. BOMBARDIERI ed altri il 20 febbraio 1984.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 19 marzo 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, e 12ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 30 maggio 1984, 1° agosto 1984.

Relazione scritta annunciata il 19 settembre 1984 (atto n. 536/*A* - relatore: sen. BOMBARDIERI).

Esaminato in aula e approvato il 7 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2675):

Assegnato alla XIII commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 26 marzo 1985, con pareri delle commissioni I, V e XIV.

saminato dalla XIII commissione il 9 ottobre 1985; 5, 12, 26 marzo 1986 e approvato, con modificazioni, il 18 dicembre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 536-*B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 20 gennaio 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 28 gennaio 1987.

Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede deliberante, il 10 febbraio 1987.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, e approvato l'11 febbraio 1987.

87G0194

LEGGE 6 marzo 1987, n. **89**.

Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità.

2. Il Ministro della sanità fissa, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneità. per il porto delle armi.

Art. 2.

1. La disposizione derogatoria di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, trova altresì applicazione per gli strumenti lanciarazzi, e relative munizioni, utilizzati per il soccorso alpino, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strutturali determinate con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e la commissione consultiva di cui agli articoli 83 e 84 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 3.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Note all'art. 2, comma 1:

— Il testo dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) è il seguente:

«Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari».

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 110/1975, come modificato dagli articoli 1 e 2 della legge 16 luglio 1982, n. 452, è il seguente:

«Art. 6 *(Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi). — È istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria più rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della Direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica.*

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale della pubblica sicurezza.

Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi ne fanno le veci i supplenti.

La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente art. 1, nonché su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi».

— Il testo degli articoli 83 e 84 del R.D. n. 635/1940 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 83. — I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, agli effetti dell'art. 53 della legge, sono indicati nell'allegato *A* al presente regolamento.

L'allegato *B* contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra.

L'allegato *C* determina le norme per il trasporto degli esplosivi per le vie ordinarie e ferrate, per mare, pei laghi, nonché pei fiumi e i canali navigabili.

L'allegato *D* contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.

Il Ministero dell'interno, sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi.

Art. 84. — La commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministero dell'interno, e si compone di un presidente e di undici membri.

Di questi, uno deve appartenere al gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al 6°; due possono essere scelti fra gli estranei all'amministrazione dello Stato; uno deve rappresentare la Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; sei sono designati, uno per ciascuno dai Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra; uno è designato dal comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.

Uno dei delegati del Ministro per la guerra è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare; l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo

I delegati dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del reale Corpo delle miniere e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla Direzione generale della pubblica sicurezza, adempie alle funzioni di segretario della commissione».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1502):

Presentato dal sen. GARIBALDI e dal sen. MILANI Eliseo il 27 settembre 1985.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 novembre 1985, con pareri delle commissioni 2ª, 9ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 21 novembre 1985; 1, 2 ottobre 1986.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 14 ottobre 1986.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 6 novembre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4193):

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede legislativa, il 3 dicembre 1986, con pareri delle commissioni I, IV e XIV.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 19 febbraio 1987.

87G0193

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 febbraio 1987, n. **90.**

Organizzazione e procedure, previste dall'art. 7 della legge 17 dicembre 1987, n. 878, per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878, che stabilisce una nuova disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici istituito dall'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, definendo i compiti del Nucleo stesso, la sua posizione alle dirette dipendenze del segretario generale della programmazione economica, la sua composizione, la procedura per la nomina e la determinazione del trattamento economico dei suoi membri e degli addetti alla sua segreteria come assistenti, lo stato giuridico dei suoi componenti e gli adempimenti attraverso i quali viene informato il Parlamento sulla sua attività ed il suo funzionamento;

Visto in particolare l'art. 7 della citata legge n. 878 del 1986, che demanda al Ministro del bilancio e della programmazione economica il compito di definire con proprio decreto, su proposta del segretario generale della programmazione economica, sentito il CIPE, l'organizzazione e le procedure e di impartire le direttive per il funzionamento del Nucleo, con particolare riferimento ai rapporti con le altre amministrazioni, nel rispetto del principio dell'autonomia tecnica del Nucleo e della responsabilità collegiale dei suoi membri nell'esercizio delle funzioni ad essi affidate;

Considerata l'esigenza di definire un'organizzazione interna del Nucleo e procedure operative che consentano al Nucleo stesso di rispondere nel modo più efficiente ai compiti affidatigli e ad un tempo assicurino la maggiore possibile trasparenza delle sue attività di istruttoria e di valutazione;

Vista la proposta formulata al riguardo dal segretario generale della programmazione economica, con nota n. 2/573 del 10 febbraio 1987;

Preso atto del parere favorevole espresso dal CIPE nella seduta del 17 febbraio 1987;

Decreta:

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici opera alle dirette dipendenze del segretario generale della programmazione economica, il quale ne assicura il funzionamento secondo le direttive impartite e le procedure definite dal Ministro, nel rispetto del principio dell'autonomia tecnica del Nucleo stesso sancita dalla legge.

Il Nucleo è ordinato in una direzione e nei seguenti otto settori:

attività direttamente produttive e infrastrutture relative;
aree metropolitane e recupero centri urbani;
beni culturali, artistici e turismo;
sanità ed edilizia ospedaliera;
ricerca scientifica, università, scuola;
risanamento, protezione e sviluppo ambientale; difesa suolo;
sistemi informativi e trattamento dati;
bilanci finanziari, problemi istituzionali ed organizzativi.

Ai fini del più efficace svolgimento dei compiti del Nucleo è altresì costituito al suo interno il comitato di coordinamento di cui al successivo punto 5.

2. Il segretario generale della programmazione economica:

a) definisce le linee generali dei programmi di attività del Nucleo, indicando le priorità dei diversi adempimenti, ed assegna al Nucleo i piani ed i progetti di investimento dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre ad istruttoria tecnica ed a valutazione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 878 del 1986;

b) cura i rapporti con le amministrazioni, gli enti e le aziende preposte alla redazione o alla promozione dei suddetti piani e progetti e definisce con questi le modalità e le forme per la comunicazione degli atti istruttori;

c) sottopone al Ministro i provvedimenti da adottare nei confronti dei membri del Nucleo a carico dei quali siano emerse gravi carenze dell'adempimento dei propri doveri d'ufficio;

d) sottopone con motivato parere alle determinazioni del Ministro, sentito il direttore del Nucleo, le richieste dei membri del Nucleo intese ad ottenere l'autorizzazione ad accettare incarichi da altre amministrazioni ed enti;

e) dispone, con propri ordini di servizio, sentito il direttore del Nucleo, l'assegnazione degli assistenti e dell'altro personale della segreteria ai vari settori e compiti del Nucleo;

f) firma la corrispondenza in partenza relativa all'attività del Nucleo;

g) approva le missioni sul territorio nazionale dei membri e del personale di segreteria del Nucleo e sottopone all'approvazione del Ministro quelle all'estero;

h) tiene il Ministro costantemente informato sui programmi di attività del Nucleo e sull'andamento dei lavori di istruttoria e di valutazione e sulle problematiche ad esso relative.

3. Il direttore del Nucleo, scelto tra i suoi membri:

a) definisce e coordina l'attività dei settori e dei membri del Nucleo al fine della realizzazione dei programmi;

b) presiede, in assenza del segretario generale della programmazione economica, il comitato di coordinamento;

c) riferisce al segretario generale della programmazione economica sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività del Nucleo;

d) vigila, assieme ai competenti capi settore di cui al successivo punto 4, sull'adempimento dei doveri d'ufficio da parte degli altri membri del Nucleo;

e) provvede all'assegnazione della corrispondenza in arrivo ai competenti settori, previa protocollazione sui registri di un'apposita sezione dell'archivio della segreteria generale della programmazione e sigla la corrispondenza in partenza;

f) segnala al segretario generale della programmazione economica le eventuali carenze emerse a carico di membri del Nucleo nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio, per le misure da sottoporre alle determinazioni del Ministro;

g) provvede alle attività per la gestione amministrativa dei membri e del personale addetti al Nucleo.

Il direttore del Nucleo dispone di una segreteria che cura gli affari generali del Nucleo ed alla quale fa capo l'archivio del Nucleo stesso.

4. Su proposta formulata dal segretario generale della programmazione economica, sentito il direttore del Nucleo, a ciascun settore è preposto con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un membro del Nucleo con responsabilità di coordinamento. Con lo stesso o con successivi decreti a ciascun settore sono assegnati i vari membri del Nucleo. Con le stesse procedure i capi settore e gli addetti ai settori possono essere altrimenti destinati.

In particolare ciascun capo settore:

a) sovraintende all'esecuzione, nell'ambito di propria competenza, del programma di lavoro definito dal segretario generale della programmazione economica, coordinando nei tempi e nelle modalità l'attività dei membri assegnati al rispettivo settore, ferma restando l'autonomia tecnica dei membri stessi nelle proprie attività istruttorie e di valutazione;

b) segnala, con motivata relazione, al direttore del Nucleo per il seguito di competenza, le eventuali carenze riscontrate a carico di membri e di personale di segreteria per il proprio settore nell'adempimento dei loro doveri d'ufficio;

c) dispone per lo smaltimento della corrispondenza in arrivo assegnata al proprio settore e sigla la corrispondenza in partenza relativa agli aspetti specifici dell'attività del settore stesso;

d) segnala al direttore del Nucleo, per il seguito di competenza, le esigenze del proprio settore per quanto concerne l'acquisizione, la manutenzione ed il funzionamento delle attrezzature tecniche.

5. Sotto la presidenza del segretario generale della programmazione economica o, in sua assenza, del direttore del Nucleo, opera il comitato di coordinamento composto dal direttore stesso del Nucleo e dai capi settore. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato altri membri del Nucleo in relazione alla propria sfera di competenza.

Il comitato si riunisce su convocazione del segretario generale della programmazione economica o, in assenza di questi, del direttore del Nucleo per esprimere su tutte le questioni sottoposte dal presidente ed in particolare:

a) predispone gli elementi per la relazione annuale di cui all'art. 6, primo comma, della legge n. 878 del 1986, sull'attività e sul funzionamento del Nucleo;

b) esamina le questioni metodologiche relative all'attività istruttoria e di valutazione dei settori e dei gruppi di lavoro di cui al successivo art. 7, al fine di assicurare uniformità di impostazione, nel rispetto comunque dell'autonomia tecnica dei singoli membri;

c) definisce le attività intese alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, particolarmente *in termini di analisi costi-benefici, di piani e progetti di* investimenti nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 878 del 1986.

L'incarico di segretario del comitato di coordinamento e svolto da un funzionario della segreteria del direttore del Nucleo, che per ogni seduta redige verbale.

6. I membri del Nucleo di valutazione, ferma restando l'estensione a quelli non appartenenti all'amministrazione statale delle norme sui diritti, sui doveri e sulle responsabilità dettate per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, se nominati a tempo pieno:

a) sono tenuti ad una prestazione di lavoro almeno pari a quella prevista per i dirigenti dello Stato;

b) non possono accettare incarichi o consulenze da chiunque e a qualsiasi titolo retribuiti senza aver prima ottenuto espressa autorizzazione del Ministro. A tal fine debbono proporre per via gerarchica al Ministro istanza, con la quale dichiarano sotto la propria responsabilità che l'incarico offerto loro non è in alcun modo conciliabile con le loro funzioni di membro del Nucleo.

Comunque ciascun membro assicurerà che lo svolgimento degli adempimenti relativi agli incarichi esterni avvenga in modo compatibile con le esigenze di servizio.

I componenti del Nucleo a tempo parziale:

a) sono tenuti alla prestazione di un servizio pari alla metà di quello previsto per i membri a tempo pieno;

b) non possono svolgere attività esterne al Nucleo che siano incompatibili con le funzioni da essi svolte nell'ambito del Nucleo stesso.

Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione e degli addetti alla segreteria del Nucleo stesso come assistenti è stabilito ai sensi e con la procedura di cui all'art. 3, settimo comma, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

Nei confronti dei soli membri trova altresì applicazione l'ottavo comma del richiamato art. 3.

7. Ove le esigenze di servizio lo rendano necessario, i membri del Nucleo possono essere temporaneamente suddivisi dal segretario generale della programmazione economica, d'intesa con il direttore del Nucleo, in gruppi di lavoro, prescindendo dalla loro collocazione nei vari settori.

Ogni gruppo opera collegialmente ed è coordinato da uno dei suoi membri.

8. L'istruttoria tecnica dei piani e progetti d'investimento pubblici puo essere svolta anche da un solo membro del Nucleo. La valutazione di ciascun piano o progetto deve essere tuttavia compiuta da un gruppo di non meno di tre membri del Nucleo, che si esprime a maggioranza. In caso di disaccordo, anche per iniziativa di un solo membro, può essere richiesto che alla valutazione intervengano altri due membri del Nucleo designati dal segretario generale della programmazione economica.

La valutazione deve essere sinteticamente e chiaramente espressa con specifica relazione sottoscritta dagli analisti che vi hanno partecipato. Compete al Ministro, al segretario generale della programmazione economica ed al direttore del Nucleo chiedere, ove lo ritengano necessario, un'integrazione della motivazione o che sul piano o progetto si esprimano anche altri analisti designati dal segretario generale della programmazione economica.

Nel corso delle istruttorie tecniche il Nucleo cura, secondo le direttive del segretario generale della programmazione economica, i necessari contatti con i competenti uffici delle amministrazioni interessate, centrali e regionali, acquisendo le informazioni ed i chiarimenti occorrenti e raccogliendone le osservazioni in uno spirito di costruttiva collaborazione. Dell'esito di tali contatti dovrà essere stesa apposita relazione da allegare agli atti istruttori.

Al termine dell'attività istruttoria riguardante progetti d'investimento «immediatamente eseguibili» il segretario generale della programmazione economica provvede ad inoltrare al Ministro le graduatorie di merito dei progetti ammissibili al finanziamento unitamente a tutte le conclusioni istruttorie.

9. Il presente decreto sostituisce i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 30 giugno 1982 e 23 gennaio 1984, riguardanti l'organizzazione e le procedure operative del Nucleo di valutazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 18 febbraio 1987

Il Ministro: ROMITA

87G0196

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 marzo 1987.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Solmec, in Cagliari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 11 dicembre 1986, con cui il tribunale di Cagliari ha accertato lo stato di insolvenza della «S.r.l. Solmec», con sede in Cagliari, viale Merello n. 14, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Pianelli e Traversa finanziaria e quindi con la S.a.s. Pianelli e Traversa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Pianelli e Traversa, è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. Mario Boidi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata «S.r.l. Solmec», quale società collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La «S.r.l. Solmec», con sede in Cagliari, viale Merello n. 14, collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il prof. Mario Boidi, nato a Torino il 1° marzo 1930.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A2162

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 marzo 1987.

Modificazione al decreto ministeriale 25 marzo 1986 concernente la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente dell'Azienda 25 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1986, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera relativamente all'anno 1986, modificato da ultimo dal decreto del Presidente dell'Azienda 24 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 1986;

Ritenuta la necessità di provvedere allo spostamento del termine di abbattimento del bestiame allevato nelle U.S.L. ove sono presenti focolai di afta per tener conto delle difficoltà di spostamento del bestiame stesso e della conseguente macellazione dipendenti dalle restrizioni sanitarie vigenti in tali zone;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 4 del decreto del Presidente dell'Azienda 25 marzo 1986 relativo all'abbattimento del bestiame è prorogato al 30 aprile 1987 per tutti i capi allevati nelle U.S.L. ove sono stati rilevati focolai di afta epizootica.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 6 del decreto del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. 25 marzo 1986 è prorogato al 30 giugno 1987 relativamente agli aventi diritto all'indennità che hanno goduto della proroga di cui al precedente art. 1.

Roma, addì 11 marzo 1987

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

87A2205

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 dicembre 1986.

Agevolazioni tariffarie previste dall'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1975, n. 156.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 98 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 24 dicembre 1980;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per i pieghi di libri spediti, per l'interno, sotto fascia direttamente dalle case editrici o librarie autorizzate, è concessa una riduzione del 50% sulla tariffa dei pieghi di libri.

Per i pacchi contenenti libri spediti direttamente dalle case editrici o librarie autorizzate è concessa una riduzione di tariffa nella misura del 50%.

Il diritto di raccomandazione per i pieghi di libri spediti, per l'interno, sotto fascia direttamente dalle case editrici o librarie autorizzate, è ridotto del 50%.

Il diritto di assegno per le spedizioni di libri mediante pieghi sotto fascia e mediante pacchi postali fino al peso di 20 kg effettuate dalle case editrici o librarie autorizzate, limitatamente ai valori non eccedenti L. 50.000, è ridotto del 28% nel caso di versamento dell'assegno in conto corrente postale.

Il diritto di assegno per le medesime spedizioni nel caso di versamento dell'assegno a mezzo vaglia postale è ridotto del 50%.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 20 novembre 1980 citato nelle premesse.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1987
Registro n. 6 Poste, foglio n. 398

87A2010

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 febbraio 1987.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 febbraio 1986, relativamente alla prima cedola, di scadenza 21 febbraio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 621165/66-AU-104 del 10 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 febbraio 1986, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 10 del richiamato decreto ministeriale del 10 febbraio 1986, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla prima cedola — di scadenza 21 febbraio 1987 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 425245/66-AU-104 del 30 gennaio 1987, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 30 gennaio 1987, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 23 gennaio 1987, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 21 febbraio 1986 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla prima cedola, di scadenza 21 febbraio 1987, è di 800.000.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1987, è di L. 1.461,91 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 621165/66-AU-104 del 10 febbraio 1986, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 800.000.000 ECU) dei CTE ottennali 8,75% con godimento 21 febbraio 1986, ammonta a L. 102.333.700.000, relativamente alla prima cedola, di scadenza 21 febbraio 1987.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1987
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 281

87A2007

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987), **coordinato con la legge di conversione 6 marzo 1987, n. 65** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1987), **recante: «Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1

1. *Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:*

a) *a ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990,*

b) *a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive, con strutture polifunzionali;*

c) *a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.*

2. *Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere* b) *e* c), *si applica la riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218* **(a)**.

3. *Gli interventi di cui al comma 1. lettera* a), *sono realizzati secondo un programma predisposto, su indicazione tecnica del CONI, dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Esso è presentato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni entro quindici giorni dall'assegnazione ed è quindi adottato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.*

4. *Gli interventi previsti dal comma 1, lettere* b) *e* c), *ad opera degli enti pubblici di cui all'art. 2, comma 1. lettera* b), *sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e*

dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base dei criteri e parametri che tengano conto delle necessità di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. A tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente.

5. *I programmi sono elaborati da un comitato presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché l'ANCI e l'UPI, che devono esprimere il parere entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta entro il 31 maggio di ogni anno al Parlamento, per l'esame delle commissioni competenti, una relazione sullo stato di attuazione del programma predisposto negli esercizi precedenti.*

6. *È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, 30 miliardi e 30 miliardi, rispettivamente negli anni 1987, 1988 e 1989, per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni in cui si realizzano interventi di cui al comma 1, lettera* a), *con il limite massimo di lire 10 miliardi per ciascun intervento, per l'adeguamento delle infrastrutture connesse e strettamente funzionali all'intervento programmato. I contributi sono concessi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici.*

(a) Il testo dell'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, compendia le norme in materia di riserva di investimenti pubblici.

Art. 2.

1. *La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti:*

a) *ai comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* a), *fino a 400 miliardi;*

b) *ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere* b) *e* c).

1-bis. *A tali fini sono autorizzati i limiti di impegno di lire 90 miliardi e di ulteriori lire 45 miliardi a decorrere, rispettivamente, dal 1988 e dal 1989.*

1-ter. *L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50* ***(a)***, *per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere* b) *e* c). *Per la concessione del contributo statale si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Detto contributo è fissato nella misura annua del 4 per cento rapportata all'onere di ammortamento per capitale e interessi da corrispondere direttamente all'istituto mutuante. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuna degli anni dal 1987 al 1996 per la concessione del predetto contributo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo. La costruzione e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati in concessione dal comune a società sportive o ad associazioni sportive indicate nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50* ***(b)***. *Se l'opera viene realizzata su terreno di proprietà del comune, questo è autorizzato ad intervenire nell'atto di stipula del mutuo quale terzo datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di superficie sul quale quest'ultimo potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.*

2. Per favorire l'attuazione degli interventi *di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)*, è concesso in favore dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 ***(b)***, un contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista. Per detta finalità, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziata la somma di lire 15 miliardi nell'anno 1987 *con le stesse modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1.*

2-bis. *I mutui già contratti dai comuni nel corso del 1986 con l'Istituto per il credito sportivo, per le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera* a), *sono assistiti, con le modalità previste dal presente articolo e comunque nel rispetto del limite di intervento previsto dal comma 1, lettera* a), *da un contributo statale pari all'intera rata di ammortamento.*

6. Qualora debba procedersi alla realizzazione di piani complessi ed articolati che prevedono la costruzione di grandi strutture sportive, connessi servizi tecnologici e sistemi infrastrutturali, l'ente interessato procede direttamente o tramite concessionaria alla predisposizione di un progetto unitario da inoltrare al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'accesso al Fondo investimenti e occupazione (FIO).

(a) La legge n. 50/1983 reca modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo.

(b) Il testo vigente dell'art. 3 della legge n. 1295/1957 è riportato in appendice.

Art. 2-*bis*.

1. *La realizzazione degli impianti sportivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* a), *può essere effettuata anche tramite gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera* b), *della legge 8 agosto 1977, n. 584* ***(a)***.

2. *Per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* c), *nonché delle opere infrastrutturali strettamente connesse e funzionali alla ristrutturazione degli impianti esistenti per l'adeguamento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* a), *si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1* ***(b)***.

3. *Il parere del Comitato olimpico nazionale italiano ai sensi del regio decreto 2 febbraio 1939, n. 302, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526* ***(c)****, è espresso dal Comitato provinciale del CONI quando la spesa non sia superiore a lire due miliardi e dalla commissione impianti sportivi del CONI quando la spesa sia superiore a lire due miliardi.*

4. *Il mutuo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera* a)*, è concesso con le medesime modalità anche ai comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già affidato o abbiano in corso di affidamento la costruzione e la gestione dell'impianto inserito nel programma di cui al comma 3 dell'articolo 1.*

5. *Per la ristrutturazione dello stadio Olimpico di Roma, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere direttamente al CONI il relativo mutuo per l'importo ammesso al contributo statale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera* a).

(a) La lettera *b)* del primo comma dell'art. 24 della legge n. 584/1977 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea) prevede che gli appalti di cui all'art. 1 siano aggiudicati in base al criterio «dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o più dei seguenti elementi, quali il prezzo, determinabile anche con il metodo di cui all'art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita».

(b) Il testo dell'art. 1 della legge n. 1/1978 è riportato in appendice.

(c) Il R.D.L. n. 302/1939 riguarda la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori. In appendice è riportato il testo del primo comma dell'art. 1 di detto decreto, come sostituito dalla legge n. 526/1968.

Art. 2-*ter*.

1. *Agli impianti di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia di barriere architettoniche di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41* ***(a)****.*

(a) Il testo di taluni commi dell'art. 32 della legge n. 41/1986 è riportato in appendice.

Art. 3.

1. *All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1987, a lire 125 miliardi per l'anno 1988 e a lire 170 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 l'accantonamento «Contributi per la costruzione e il riattamento di impianti sportivi e strutture di base»; quanto a lire 10 miliardi per il 1987, l'accantonamento «Contributi per la costruzione di alberghi ed ostelli per la gioventù»; e, quanto a lire 105 miliardi per il 1988 e 150 miliardi per il 1989, parzialmente utilizzando la proiezione per gli stessi anni dell'accantonamento «Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate».*

2. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 3-*bis*.

1. *Le opere realizzate per le finalità di cui al presente decreto vengono disciplinate a norma della parte seconda, n. 22), della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* ***(a)****, e successive modificazioni ed integrazioni.*

(a) Il n. 22) della parte seconda (relativa all'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 2%) della tabella *A* allegata al D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) concerne le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane, tranviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia ceduti da imprese costruttrici.

Art. 4.

1. In deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 15, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 ***(a)***, le somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in base al titolo II della predetta legge ***(b)*** in conto esercizi 1983, 1984 e 1985 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1987.

2. Per le medesime somme il termine per la presentazione del rendiconto previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 ***(a)***, è fissato al mese di marzo 1988.

(a) Il testo del secondo e del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 217/1983 [per il titolo si veda la successiva nota ***(b)***] è riportato in appendice.

(b) Il titolo II della legge n. 217/1983 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) nei suoi articoli, ha disposto in materia di intervento finanziario aggiuntivo dello Stato; di ripartizione dei fondi; di criteri, procedure e controlli; di copertura finanziaria.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede che la legge stessa entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

APPENDICE

Con riferimento alla nota ***(b)*** *all'art. 2:*

Il testo dell'art. 3 della legge n. 1295/1957, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 50/1983 è il seguente:

«Art. 3. — L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici

che, in base a progetti approvati secondo le norme previste per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive.

Il credito viene esercitato altresì, nella forma, con le modalità e per le finalità di cui al precedente comma, a favore di:

federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;

società ed associazioni sportive, aventi personalità giuridica e riconosciute dal CONI;

enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI;

società ed associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica,

nonché a favore di ogni altro ente morale che persegua, in conformità della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fini di lucro.

I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento a valere sul gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi erariali.

L'Istituto potrà concedere mutui anche con l'acquisizione di ogni altra garanzia reale, mobiliare e immobiliare, personale e fidejussoria da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione, ovvero di garanzie sia dirette sia sussidiarie sotto forma di fidejussione previste da leggi regionali o offerte da ente locale o pubblico, purché gli impegni trovino la necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio ai sensi delle norme sulla contabilità pubblica.

Nella concessione dei mutui di cui al secondo comma del presente articolo, sarà data la preferenza alle richieste assistite da contributi in annualità o in conto interessi concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti o istituti pubblici.

Nei confronti di quei mutuatari che non assicurassero la diligente manutenzione delle opere finanziate o che mantenessero la destinazione dell'impianto ad uso sportivo, l'Istituto può revocare a suo insindacabile giudizio il mutuo concesso.

Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della metà».

*Con riferimento alla nota (b) all'art. 2-*bis:

Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 1/1978, recante: «Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali»:

«Art. 1 *(Dichiarazione d'urgenza).* — L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate ai pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Le norme di cui al quarto ed al quinto comma si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge».

*Con riferimento alla nota (c) all'art. 2-*bis:

Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 1 del R.D.L. n. 302/1939, come sostituito dall'articolo unico della legge n. 256/1968:

«I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono approvati con decreto dell'ingegnere capo del genio civile, sentito il comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 100 milioni; con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo e il competente comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 500 milioni; con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la commissione impianti sportivi del CONI, quando la spesa sia superiore ai 500 milioni».

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 2-*ter:

L'art. 32 della legge n. 41/1986 reca disposizioni «diverse» per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986). I commi da 20 a 24 di detto articolo così dispongono:

«20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 [Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici], in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.

21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.

23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Per gli anni successivi la quota percentuale è elevata al 2 per cento.

24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al cap. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La quota predetta è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero con contestuale riduzione dello stanziamento del richiamato cap. 8405».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:

Il testo del secondo e del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 217/1983 è il seguente:

«Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato, vengono nuovamente ripartite fra tutte.

A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di cui all'art. 13, sarà presentato al comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'art. 2 entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento».

87A2342

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di un membro effettivo ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1987, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 104, il dirigente generale dott. Federico Di Roberto è stato nominato membro effettivo ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione fino alla scadenza del quadriennio in corso (11 maggio 1989).

87A2213

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.17888.XV.I del 14 gennaio 1987 sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico della legge di pubblica sicurezza i manufatti di cui appresso, progettati e prodotti dalla società Sipe Nobel e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come accanto a ciascuno di essi indicato:

propulsore prima categoria, gruppo C;
razzo completo prima categoria, gruppo C.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17899.XV.I del 14 gennaio 1987, l'artificio denominato Guerra Stellare (d.o. Sky rocket), fabbricato nella Repubblica popolare cinese è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

87A2052

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. F.lli Balducci di Felice, Enzo ed Ivano, in Teramo

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1987 la riscossione del carico tributario di L. 879.833.998, dovuto dalla S.n.c. F.lli Balducci di Felice, Enzo ed Ivano, con sede in Teramo, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Teramo, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'efficacia del decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, a tutela del credito erariale. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

87A2121

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 93.820.000, dovuto dalla ditta Carbone Luigi, ora S.n.c. «La Fiduciaria», con sede in Cercola, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 75.985.200, dovuto dalla ditta Nanni Vincenzo, con sede in Bologna, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bologna è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 21.361.000, dovuto dalla ditta Rosa Luigi, con sede in Celano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di L'Aquila è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

87A2122

Sostituzione di un membro effettivo della commissione censuaria centrale

Con decreto ministeriale 4 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1987, registro n. 3 Finanze, foglio n. 168, il professor Francesco Lechi, nato a Brescia il 15 luglio 1933, direttore dell'istituto di economia e politica agraria presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, è stato nominato membro effettivo di ambedue le sezioni della commissione censuaria centrale, in sostituzione del prof. Carlo Vanzetti.

87A2120

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Interprofit S.r.l.», in Sesto Fiorentino, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1987, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ha autorizzato la società «Interprofit S.r.l.», in Sesto Fiorentino (Firenze), ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

87A2051

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa C.A.T. - Cooperativa autotrasporti Tranquilli, in Roma

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1987 l'avv. Zina Maria La Loggia è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa C.A.T. - Cooperativa autotrasporti Tranquilli S.r.l., con sede in Roma, costituita per rogito avv. Erminio Campanini in data 29 aprile 1978, rep. 30341, in sostituzione di Armando Tranquilli.

87A2169

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti «Amministrazione delle ferrovie dello Stato» «6% - 1967/1987», «6% - 1968/1988», «6% - 1969/1989», «7% - 1970/1990 a premi», «7% - 1972/1987», «7% - 1973/1988», «10% - 1977/1987» e «12% - 1978/1988».

Si informano i portatori delle obbligazioni «Amministrazione delle ferrovie dello Stato» «6% - 1967/1987» (1ª e 2ª tranche), «6% - 1968/1988» (1ª, 2ª e 3ª tranche), «6% - 1969/1989» (1ª tranche), «7% - 1970/1990 a premi» (1ª, 2ª e 3ª tranche), «7% - 1972/1987» (1ª e 2ª tranche), «7% - 1973/1988», «10% - 1977/1987» (2ª emissione, 1ª tranche) e «12% - 1978/1988» (1ª emissione), che il giorno 20 maggio 1987, alle ore 9,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° luglio 1987, come di seguito indicato:

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6% - 1967/1987»:

1ª Tranche:

estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000;

2ª Tranche:

estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6% - 1968/1988»:

1ª Tranche:

estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000;

2ª Tranche:

estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000.

3ª Tranche:

estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6% - 1969/1989»:

1ª Tranche:

estrazione a sorte di n. 14 serie intere, per complessive L. 14.000.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% - 1970/1990 A PREMI»:

1ª Tranche:

estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000;

2ª Tranche:

estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

3ª Tranche:

estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% - 1972/1987»:

1ª Tranche:

estrazione a sorte di n. 20 serie intere, per complessive L. 10.000.000.000;

2ª Tranche:

estrazione a sorte di n. 47 serie intere, per complessive L. 23.500.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% - 1973/1988»:

estrazione a sorte di n. 25 serie intere, per complessive L. 25.000.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 10% - 1977/1987»:

2ª Emissione - 1ª Tranche:

estrazione a sorte di n. 29 serie intere, per complessive L. 29.000.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 12% - 1978/1988»:

1ª Emissione:

estrazione a sorte di n. 11 serie intere, per complessive L. 11.000.000.000.

87A2214

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718, e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82 — espresso dal Comitato consultivo nazionale, nella seduta del 3 febbraio 1987, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande d'iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 6 marzo 1987;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

N. Progr.	Matric.	Categoria	DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE E SEDE	Capacità operativa Totale - Tonnellate Tonn. - Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DELL A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	36/H	Cereali	Federazione italiana dei consorzi agrari - Fedit - Società cooperativa a r.l., via Curtatone, 3, Roma	Tonn. 15.000	Sicilia Emilia-Romagna	Pantano d'Arci (Catania) Pontelagoscuro (Ferrara) S. Giuseppe (Ferrara) Voghiera (Ferrara)	Tonn. 11.200 Tonn. 1.200 Tonn. 1.300 Tonn. 1.300
2	95/B	Tabacco	Federazione italiana dei consorzi agrari - Fedit - Società cooperativa a r.l., via Curtatone, 3, Roma	Tonn. 1.000	Campania	Pagani (Salerno)	Tonn. 1.000
3	101/C	Burro	Federazione italiana dei consorzi agrari - Fedit - Società cooperativa a r.l., via Curtatone, 3, Roma	Tonn. 15.700	Emilia-Romagna Lombardia	Parma Mantova Reggio Emilia Brescia	Tonn. 1.000 Tonn. 500 Tonn. 6.500 Tonn. 7.700
4	178/D	Olii	Oleifici fasanesi S.r.l., Scalo ferroviario, Fasano (Brindisi)	Tonn. 5.490	Puglia	Fasano (Brindisi)	Tonn. 5.490
5	200/D	Olii	A.I.P.O. - Associazione italiana produttori olivicoli, piazza Adriana, 15, Roma	Tonn. 26.124	Puglia	Monopoli (Bari) Modugno (Bari) Ostuni (Brindisi)	Tonn. 17.360 Tonn. 6.844 Tonn. 1.920
6	203	Mangimi	Mangimi Zoovit S.p.a. s.s. 106, km 245, Crotone (Catanzaro)	Tonn. 5.000	Calabria	Crotone (Catanzaro)	Tonn. 5.000
7	230/C	Olii	U.N.A.S.C.O. - Unione nazionale coltivatori olivicoli, via Tevere, 20, Roma	Tonn. 3.365	Puglia	Fasano (Brindisi) Altamura (Bari)	Tonn. 2.745 Tonn. 620
8	230/D	Olii	U.N.A.S.C.O. - Unione nazionale coltivatori olivicoli, via Tevere, 20, Roma	Tonn. 12.308	Puglia	Altamura (Bari) Altamura (Bari) Martina Franca (Taranto) Massafra (Taranto) Campi Salentina (Lecce) Massafra (Taranto)	Tonn. 3.300 Tonn. 958 Tonn. 1.600 Tonn. 1.900 Tonn. 850 Tonn. 3.700
9	232/C	Olii	C.N.O. - Consorzio nazionale olivicoltori, via Alessandria, 199/C, Roma	Tonn. 1.611	Puglia Abruzzo	S. Pietro Vernotico (Brindisi) Pescara	Tonn. 1.411 Tonn. 200
10	327/A	Olii	Società agricola industriale leccese S.p.a., via provinciale per Casarano, 37, Ruffano (Lecce)	Tonn. 5.375	Puglia	Lecce	Tonn. 5.375
11	363/A	Burro	Opoterapic - S.r.l., via N. Copernico, 14/A, Argenta (Ferrara)	Tonn. 300	Emilia-Romagna	Argenta (Ferrara)	Tonn. 300
12	370	Alcole	Industria vinicola Nicasio Messina S.r.l., via Giuseppe Grassa, 5, Mazara del Vallo (Trapani)	Hl. 135.500	Sicilia	Mazara del Vallo (Trapani)	Hl. 135.500
13	375	Olii	San Giorgio sezione agricoltura S.p.a., via Laurentina, km 23, Pomezia (Roma)	Tonn. 1.000	Lazio	Pomezia (Roma)	Tonn. 1.000
14	376	Caseari	Ortofrutticola pontina S.p.a., via Monti Lepini, 97, Latina	Tonn. 4.500	Lazio	Latina	Tonn. 4.500
15	377	Burro	Ente autonomo magazzini generali di Padova - Ente morale, corso Stati Uniti n. 18, Camin (Padova)	Tonn. 600	Veneto	Padova	Tonn. 600
16	383	Cereali	C.I.P.A.S. - Consorzio cooperativo interprovinciale - Soc. coop. r.l., via Piave n. 118, Campofranco (Caltanissetta)	Tonn. 8.000	Sicilia	Mussomeli (Caltanissetta)	Tonn. 8.000
17	384	Burro	Ortofrutticola pontina S.p.a., via Monti Lepini, 97, Latina	Tonn. 4.500	Lazio	Latina	Tonn. 4.500
18	385	Burro	Bencor Beniamino Corno S.p.a., via Misericordia, 3/5, Vedano al Lambro (Milano)	Tonn. 2.000	Lombardia	Vedano al Lambro (Milano)	Tonn. 2.000
19	388	Cereali	Lacchi S.p.a., via Casilina, 1674, Roma	Tonn. 5.000	Lazio	Roma (via Casilina, 1674)	Tonn. 5.000
20	390	Burro	I.tra.P.Ag. S.p.a., s.s. 106, km 245, Crotone (Catanzaro)	Tonn. 1.500	Calabria	Crotone (Catanzaro)	Tonn. 1.500
21	391	Cereali	Cooperativa agricola Linea Verde - Soc. coop.va a r.l., via Roma, 17, Piansano (Viterbo)	Tonn. 4.500	Lazio	Piansano (Viterbo)	Tonn. 4.500

87A2170

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. **5/87.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari delle Filippine - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e le Filippine parafato a Bruxelles il 28 giugno 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità delle Filippine degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
4	60.04 60.05	da 190 a 260; 390; 410; 500; 580; 690; 710; 790; 880 da 860 a 890	Camicie, t-shirts ed altri articoli similari a maglia	MP 664 (1)
5	60.05	010; da 290 a 340 da 390 a 430; 800	Maglie, pullovers ed altri indumenti esterni a maglia	MP 370
6	61.01 61.02	da 620 a 660 da 720 a 760 da 660 a 720	Pantaloncini per uomo e ragazzo e pantaloni per uomo, donna, ragazza e bambini	MP 192 (1)
7	60.05 61.02	da 220 a 250 780; 820; 850	Camicie e camicette, a maglia e tessute, per donna, ragazza e bambini	MP 243
8	61.03	110; 150; 180	Camicie e camicette, tessute, per uomo e ragazzo	MP 460
10	60.02	da 400 a 800	Guanti a maglia	MP 1.034
13	60.04	360; 480; 560; 660; 750; 850	Mutande, mutandine e slip	MP 915
15	61.02	050; da 310 a 330 da 350 a 400	Giacche, cappotti, soprabiti ecc. in tessuto, per donna, ragazza e bambini	MP 94
21	61.01 61.02	da 290 a 320 da 250 a 280	Giacche a vento ed articoli simili	MP 200 (1)
26	60.05 61.02	da 460 a 490 da 480 a 540	Vestiti, a maglia e tessuti, per donna, ragazza e bambini	MP 131
31	61.09	500	Reggiseno	MP 469

MP = Migliaia di pezzi o paia.

(1) Sino al 5% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti per adulti.

87A1901

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. **6/87.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Corea del Sud - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e la Corea del Sud, parafato a Bruxelles il 7 agosto 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità della Corea del Sud degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
1	55.05	da 130 a 870	Filati di cotone	T 17
2	55.09	da 030 a 990	Tessuti di cotone	T 568
			di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti	T 69
3	56.07	da 010 a 490	Tessuti di fibre tessili sintetiche	T 1.653
			di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti	T 216
4	60.04	da 190 a 260; 390; 410; 500; 580; 690; 710; 790; 880	Camicie, t-shirts ed altri articoli similari a maglia	MP 946 (1)
	60.05	da 860 a 890		
5	60.05	010; da 290 a 340; da 390 a 430; 800	Maglie, pullovers, giacche, ecc.	MP 947
6	61.01	da 620 a 660; da 720 a 760	Pantaloncini per uomo e ragazzo e pantaloni per uomo, donna, ragazzi e bambini	MP 376 (2)
	61.02	da 660 a 720		
7	60.05 61.02	da 220 a 250 780; 820; 850	Camicie, camicette, a maglia e tessute, per donna, ragazza e bambini	MP 378
8	61.03	110; 150; 180	Camicie per uomo e ragazzo, tessute	MP 1.184
9	55.08 62.02	da 100 a 800 710	Tessuti di cotone ricci tipo spugna e biancheria da toletta e da cucina di cotone tipo spugna	T 95
10	60.02	da 400 a 800	Guanti a maglia	MP 1.057
12	60.03	da 110 a 200; 290; 400; 800	Calze, calzini, calze-mutande, calze per varici e prodotti simili a maglia	MP 14.019
	60.04	330; 340		
	60.06	920		
13	60.04	360; 480; 560; 660; 750; 850	Mutande, mutandine e slip	MP 444
14	61.01	070; da 410 a 470	Impermeabili, soprabiti, ecc. in tessuto per uomo e ragazzo	MP 348
15	61.02	050; da 310 a 330; da 350 a 400	Impermeabili, soprabiti, giacche ecc. in tessuto, per donna, ragazza e bambini	MP 364
16	61.01	da 510 a 570	Vestiti completi in tessuto per uomo e ragazzo	MP 32
17	61.01	da 340 a 370	Giacche in tessuto per uomo e ragazzo	MP 105
18	61.01 61.02	da 240 a 260 da 220 a 240	Accappatoi da bagno, vesti da camera, pigiami, camicie da notte, ed altre sottovesti in tessuto	T 62
	61.03 61.04	da 510 a 890 da 110 a 980		
21	61.01 61.02	da 290 a 320 da 250 a 280	Giacche a vento, giubotti ecc.	MP 363 (1)
22	56.05	da 030 a 470	Filati di fibre tessili sintetiche discontinue	T 1.474
24	60.04	350; 470; 510; 530; 650; 730; 810; 830	Pigiami, camicie da notte, accappatoi da bagno, a maglia	MP 322
	60.05	840		

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987	
26	60.05 61.02	da 460 a 490 da 480 a 540	Abiti interi, a maglia e in tessuto, per donna, ragazza e bambini	MP	203
27	60.05 61.02	da 510 a 580 da 570 a 620	Gonne a maglia e in tessuto	MP	76
28	60.05	da 600 a 650	Pantaloni e pantaloncini a maglia	MP	41
29	61.02	da 420 a 440	Completi e insiemi in tessuto per donna, ragazza e bambini	MP	25
29-bis			Costumi per arti marziali	MP	18
31	61.09	500	Reggiseno	MP	241
32	58.04	da 070 a 780	Velluti, felpe, ecc.	T	126
33	51.04 62.03	060 510; 590	Tessuti di fibre tessili sintetiche fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene; sacchi e sacchetti da imballaggio dei tessuti sopraindicati	T	269
35	51.04	050; da 100 a 480	Tessuti di fibre tessili sintetiche continue	T	376
37	56.07	da 500 a 870	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	T	1.954
50	53.11	da 010 a 970	Tessuti di lana e peli fini	T	69
67	60.05 60.06	da 920 a 990 960; 980	Accessori di abbigliamento ed altri indumenti e manufatti a maglia	T	57
68	60.03 60.04 60.05 61.02 61.04 61.11	da 010 a 090 da 020 a 080; da 100 a 140 da 060 a 090; 910 010; 030 010; 090 100	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia ed in tessuto, per bambini piccoli	T	71
70	60.03 60.04	240; 260 310	Calze per donna di fibre sintetiche. calze mutande	MP	651
73	60.05	da 160 a 190	Tute sportive a maglia	MP	52
77	61.01 61.02	820 860	Abiti completi da sci	T	23
78	61.01 61.02	030; 090; da 930 a 970 040; 070; da 930 a 970	Altri indumenti esterni in tessuto	T	173
83	60.05	030; 040; da 750 a 780; 820	Cappotti, giacche ed altri indumenti a maglia	T	11
86	61.09	da 200 a 400; 800	Busti, guaine, bretelle e manufatti simili	MP	250
91	62.04	230; 730	Tende	T	33
97	59.05	da 110 a 990	Reti	T	70
111	62.04	290; 790	Articoli da campeggio in tessuto	T	2

T = Tonnellate;
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(1) Sino al 3% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti per adulti.
(2) Sino al 5% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti per adulti.

87A1902

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. 7/87.

Importazione di taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e l'Indonesia, parafato a Bruxelles il 28 giugno 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità dell'Indonesia degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
3	56.07	da 010 a 490	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco	T 400
6	61.01	da 620 a 660; da 720 a 760	Pantaloncini per uomo e ragazzo e pantaloni per uomo, donna, ragazzi e bambini	MP 522 (1)
	61.02	da 660 a 720		
7	60.05	da 220 a 250	Camicie e camicette, a maglia e tessute, per donna, ragazza e bambini	MP 340
	61.02	780; 820; 850		
8	61.03	110; 150; 180	Camicie e camicette, tessute per uomo e ragazzo	MP 959

T = Tonnellate;
MP = Migliaia di pezzi.

(1) Sino al 5% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti per adulti.

87A1903

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. **8/87.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari dell'India - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e l'India, parafato a Bruxelles il 31 ottobre 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità dell'India degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
2	55.09	da 030 a 990	Tessuti di cotone	T 2.785
			di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T2 551
ex 4	60.04	da 190 a 260; 390; 410; 500; 580; 690; 710; 790; 880	Sottovesti a maglia, t-shirts, magliette ecc.	MP 1.261 (1)
ex 4	60.05	da 860 a 890	Altri indumenti esterni a maglia	T 92
6	61.01	da 620 a 660; da 720 a 760	Pantaloncini per uomo e ragazzo e pantaloni per uomo, donna, ragazzi e bambini	MP 681 (1)
	61.02	da 660 a 720	Quantità aggiuntiva riservata ai prodotti Handlooms	MP 63
7	60.05	da 220 a 250	Camicie e camicette, a maglia e tessute, per donna, ragazza e bambini	MP 2.050
8	61.03	110; 150; 180	Camicie per uomo e ragazzo, tessute	MP 4.166
			quantità aggiuntiva riservata ai prodotti Handlooms	MP 186

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
15	61.02	050; da 310 a 330; da 350 a 400	Impermeabili, soprabiti, giacche ecc. in tessuto, per donna, ragazza e bambini	MP 251
			Quantità aggiuntiva riservata ai prodotti Handlooms	MP 67,5
20	62.02	120; 130; 190	Biancheria da letto	T 466
26	60.05 61.02	da 460 a 490 da 480 a 540	Abiti interi, a maglia e in tessuto, per donna, ragazza e bambini	MP 1.055
27	60.05 61.02	da 510 a 580 da 570 a 620	Gonne a maglia e in tessuto	MP 886
			Quantità aggiuntiva riservata ai prodotti Handlooms	MP 135
29	61.02	da 420 a 440	Completi e insiemi in tessuto per donna, ragazza e bambini	MP 550
39	62.02	da 400 a 590; 650; 720; 740; 770	Biancheria da tavola, da toletta e da cucina	T 254

T = Tonnellate;
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(1) Sino al 5% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti per adulti.

87A1904

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. **9/87.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari del Perù - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e il Perù, parafato a Bruxelles il 13 giugno 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità del Perù degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
1	55.05	da 130 a 870	Filati di cotone	T 1.634
1-*bis*			Solo per i filati di cotone del titolo 56 inglese	T 236
2	55.09	da 030 a 990	Tessuti di cotone	T 1.153

T = Tonnellate.

87A1905

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. **10/87.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari dell'Argentina - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e l'Argentina parafato a Bruxelles il 30 settembre 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità argentine degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987	
1	55.05	da 130 a 870	Filati di cotone	T	457
2	55.09	da 090 a 990	Tessuti di cotone	T	3.168
			di cui per i tessuti denim non più di	T	2.982
46	53.05	da 100 a 390	Lane e peli fini cardati o pettinati	T	4.368

T = Tonnellate.

87A1906

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. **11/87.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari del Brasile - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e il Brasile parafato a Bruxelles il 12 settembre 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità del Brasile degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987	
1	55.05	da 130 a 870	Filati di cotone	T	3.477
2	55.09	da 030 a 990	Tessuti di cotone	T	3.807
			di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti	T	614
3	56.07	da 010 a 490	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco	T	396
4	60.04	da 190 a 260; 390, 410; 500; 580; 690; 710; 790; 880	Camicie, t-shirts ed altri articoli similari a maglia	MP	4.200
	60.05	da 860 a 890			
6	61.01	da 620 a 660; da 720 a 760	Pantaloni	MP	440 (1)
	61.02	da 660 a 720			
9	55.08	da 100 a 800	Tessuti di cotone ricci tipo spugna e biancheria da toletta o da cucina in tessuto spugna	T	447
	62.02	710			
20	62.02	120; 130; 190	Biancheria da letto	T	164
39	62.02	da 400 a 590; 650; 720; 740; 770	Biancheria da tavola, da toletta e da cucina	T	200
46	53.05	da 100 a 390	Lane o peli fini cardati o pettinati	T	3.142

T = Tonnellate;
MP = Migliaia di pezzi.

(1) Sino al 5% della quota gli indumenti per bambini piccoli vengono calcolati ai fini dell'imputazione, come tre indumenti da adulti.

87A1907

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. **12/87.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Cecoslovacchia - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e la Cecoslovacchia parafato a Bruxelles il 19 giugno 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità della Cecoslovacchia degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
1	55.05	da 130 a 870	Filati di cotone	T 172
2	55.09	da 030 a 990	Tessuti di cotone	T 370
3	56.07	da 010 a 490	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco	T 44
4	60.04 60.05	da 190 a 260; 390; 410; 500; 580; 690; 710; 790; 880 da 860 a 890	Camicie, t-shirts ed altri articoli similari a maglia	MP 71
5	60.05	010; da 290 a 540; da 390 a 430; 800	Pullovers, maglie, ecc.	MP 271
6	61.01 61.02	da 620 a 660; da 720 a 760 da 660 a 720	Pantaloncini per uomo e ragazzo, e pantaloni per uomo, donna, ragazzi e bambini	MP 53 (1)
7	60.05 61.02	da 220 a 250 720; 820; 850	Camicie e camicette a maglia e tessute per donna, ragazza e bambini	MP 19
8	61.03	110; 150; 180	Camicie e camicette per uomo e ragazzo	MP 85
9	55.08 62.02	da 100 a 800 710	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna e biancheria da toletta e da cucina di cotone tipo spugna	T 26
12	60.03 60.04 60.06	da 110 a 200; da 290 a 800 330; 340 920	Calze, calzini, calze-mutande, calze per varici e prodotti simili a maglia	MP 213
13	60.04	360; 480; 560; 660; 750; 850	Mutande, mutandine e slip	MP 57
14	61.01	070; da 410 a 470	Cappotti, soprabiti e simili per uomo e ragazzo	MP 20
15	61.02	050; da 310 a 330; da 350 a 400	Giacche, soprabiti, cappotti per donna; ragazza e bambini	MP 38
16	61.01	da 510 a 570	Vestiti e completi in tessuto per uomo e ragazzo	MP 12
17	61.01	da 340 a 370	Giacche, per uomo e ragazzo	MP 17
18	61.01 61.02 61.03 61.04	da 240 a 260 da 220 a 240 da 510 a 890 da 110 a 980	Accappatoi da bagno, vesti da camera, pigiami, camicie da notte e altre sottovesti in tessuto	T 25
19	61.05	100; 990	Fazzoletti	MP 2.182
20	62.02	120; 130; 190	Biancheria da letto	T 43
21	61.01 61.02	da 290 a 320 da 250 a 280	Giacche a vento, giubbotti, ecc.	MP 40
24	60.04 60.05	350; 470; 510; 530; 650; 730; 810; 830 840	Pigiami, camicie da notte, accappatoi da bagno a maglia	MP 83 (1)
26	60.05 61.02	da 460 a 490 da 480 a 540	Abiti interi a maglia e in tessuto per donna, ragazza e bambini	MP 15
31	61.09	500	Reggiseni	MP 98

Segue: ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
32	58.04	da 070 a 780	Velluti, felpe, ecc.	T 445
			di cui per i velluti di cotone a coste non più di	T 423
36	51.04	da 540 a 980	Tessuti di fibre tessili artificiali continue	T 32
37	56.07	da 500 a 870	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	T 39
39	62.02	da 400 a 590; 650; 720; 740; 770	Biancheria da tavola da toletta e da cucina	T 52
61	58.05	010; 080; da 300 a 900	Nastri, tessuti elastici e simili	T 39
	59.13	da 010 a 390		
66	62.01	da 100 a 950	Coperte	T 53
67	60.05	da 920 a 990	Accessori per abbigliamento ed altri manufatti a maglia	T 38
	60.06	960; 980	di cui per i sacchi e sacchetti da imballaggio ottenuti da lame o forme similari di polietilene o polipropilene non più di	T 25
69	60.04	370; 540; 670; 860	Altre sottovesti a maglia per donna, ragazza e bambini	MP 39
73	60.05	da 160 a 190	Tute sportive a maglia	MP 25 (1)
76	61.01	da 130 a 190	Indumenti da lavoro	T 49
	61.02	da 120 a 140		
90	59.04	da 110 a 210	Spago, corde e funi	T 110
91	62.04	230; 730	Tende	T 368
110	62.04	250; 750	Materassi pneumatici	T 509
117	54.05	da 210 a 680	Tessuti di lino o ramiè	T 295
118	62.02	150; 610; 750	Biancheria da letto, da tavola da toletta e da cucina in lino o ramiè	T 111

T = Tonnellate;
MP = Migliaia di pezzi.

---

(1) Sino al 5% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti per adulti.

87A1908

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. **13/87.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Bulgaria - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e la Bulgaria parafato a Bruxelles il 13 luglio 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità della Bulgaria degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
1	55.05	da 130 a 870	Filati di cotone	T 26
2	55.09	da 030 a 990	Tessuti di cotone	T 304
			di cui per tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T 76
4	60.04	da 190 a 260; 390; 410; 500; 580; 690; 710; 790; 880	Camicie, t-shirts ed altri articoli similari	MP 149
	60.05	da 860 a 890		

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
5	60.05	010; da 290 a 340; da 390 a 430; 800	Pullovers, maglie, ecc.	MP 101
6	61.01 61.02	da 620 a 660; da 720 a 760 da 660 a 720	Pantaloncini per uomo e ragazzo, pantaloni per uomo, donna, ragazza e bambini	MP 60
7	60.05 61.02	da 220 a 250 780; 820; 850	Camicie e camicette, tessute ed a maglia, per donna, ragazza e bambini	MP 64
8	61.03	110; 150; 180	Camicie e camicette, tessute, per uomo e ragazzo	MP 202
14	61.01	070; da 410 a 470	Cappotti, soprabiti e simili, per uomo e ragazzo	MP 29
15	61.02	050; da 310 a 330; da 350 a 400	Giacche, soprabiti e cappotti, per donna, ragazza e bambini	MP 45
37	56.07	da 500 a 870	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	T 615
73	60.05	da 160 a 190	Tute sportive a maglia	MP 86
76	61.01 61.02	da 130 a 190 120; 140	Indumenti da lavoro	MP 117
117	54.05	da 210 a 680	Tessuti di lino o ramiè	T 32
118	62.02	150; 610; 750	Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina in lino o ramiè	—

T = Tonnellate;
MP = Migliaia di pezzi.

87A1909

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. **14/87.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari dell'Ungheria - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e l'Ungheria parafato a Bruxelles l'11 luglio 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità dell'Ungheria degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
1	55.05	da 130 a 870	Filati di cotone	T 261
2	55.09	da 030 a 990	Tessuti di cotone di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti	T 95 T 35
3	56.07	da 010 a 490	Tessuti di fibre tessili sintetiche	T 24
4	60.04 60.05	da 190 a 260; 390; 410; 500; 580; 690; 710; 790; 880 da 860 a 890	Camicie, t-shirts ed altri indumenti a maglia	MP 198
5	60.05	010; da 290 a 340; da 390 a 430; 800	Maglie, pullovers, giacche ecc.	MP 301

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987	
6	61.01	da 620 a 660; da 720 a 760	Pantaloncini per uomo e ragazzo e pantaloni per uomo, donna, ragazzi e bambini	MP	27 (1)
	61.02	da 660 a 720			
7	60.05	da 220 a 250	Camicie e camicette, a maglia e tessute, per donna, ragazza e bambini	MP	84
	61.02	780; 820; 850			
8	61.03	110; 150; 180	Camicie per uomo e ragazzo, tessute	MP	87
9	55.08	da 100 a 800	Tessuti di cotone ricci e tipo spugna, e biancheria da toletta, servizio e cucina di cotone e riccio tipo spugna	T	11
	62.02	710			
	60.03	da 110 a 200; 290; 400; 800	Calze, calzini, calze-mutande, calze per varici e prodotti simili a maglia	MP	133
	60.04	330, 340			
	60.06	920			
15	61.02	050; da 310 a 330; da 350 a 400	Impermeabili, soprabiti, giacche ecc., in tessuto, per donna, ragazza e bambini	MP	39
16	61.01	da 510 a 570	Vestiti e completi in tessuto, per uomo e ragazzo	MP	21
17	61.01	da 340 a 370	Giacche, in tessuto, per uomo e ragazzo	MP	34
19	61.05	100; 990	Fazzoletti	T	30
20	62.02	120, 130, 190	Biancheria da letto	T	127
24	60.04	350; 470; 510; 530; 650; 730; 810; 830	Pigiami, camicie da notte, indumenti da bagno, a maglia	MP	208 (1)
	60.05	840			
39	62.02	da 400 a 590; 650; 720; 740; 770	Biancheria da tavola, da toletta e da cucina	T	49
67	60.05	da 920 a 990	Accessori di abbigliamento ed altri indumenti e manufatti a maglia	T	100
	60.06	960; 980			
73	60.05	da 160 a 190	Tute sportive, a maglia	MP	75
76	61.01	da 130 a 190	Indumenti da lavoro	MP	41
	61.02	120; 140			
78	61.01	030; 090; da 930 a 970	Altri indumenti esterni in tessuto	T	17
	61.02	040; 070; da 930 a 970			
83	60.05	030; 040; da 750 a 780; 820	Cappotti, giacche ed altri indumenti a maglia	T	33
91	62.04	230; 730	Tende	T	149
100	59.08	da 100 a 790	Tessuti impregnati, spalmati ecc.	T	773
110	62.04	250; 750	Materassi pneumatici	T	504
111	62.04	290; 790	Articoli da campeggio	T	12
117	54.05	da 210 a 680	Tessuti di lino o ramiè	T	165

T = Tonnellate;
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(1) Sino al 5% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti per adulti.

87A1910

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. **15/87.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Thailandia - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e la Thailandia parafato a Bruxelles il 28 giugno 1986 applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità della Thailandia degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
2. + 3	55.09 56.07	da 030 a 990 da 010 a 490	Tessuti di cotone e tessuti in fibre tessili sintetiche in fiocco di cui per i tessuti di cotone non più di di cui per i tessuti di cotone e di fibre sintetiche in fiocco diversi dai greggi ed imbianchiti non più di di cui per i tessuti di cotone, diversi da greggi ed imbianchiti non più di	T 4.888 T 2.240 T 771 T 308
4	60.04 60.05	da 190 a 260; 390; 410; 500; 580; 690; 710; 790; 880 da 860 a 890	Camicie, t-shirts ed altri indumenti a maglia	MP 779
5	60.05	010; da 290 a 340; da 390 a 430; 800	Maglie, pullovers, giacche ecc.	MP 720
6	61.01 61.02	da 620 a 660; da 720 a 760 da 660 a 720	Pantaloncini per uomo e ragazzo e pantaloni per uomo, donna, ragazzi e bambini.	MP 206
7	60.05 61.02	da 220 a 250 780; 820; 850	Camicie e camicette, a maglia e tessute, per donna, ragazza e bambini	MP 382
8	61.03	110; 150; 180	Camicie per uomo e ragazzo, tessute	MP 405
10	60.02	da 400 a 800	Guanti a maglia	MP 365
12	60.03 60.04 60.06	da 110 a 200; 290; 400; 800 330; 340 920	Calze, calzini, calze-mutande, calze per varici e prodotti simili a maglia	MP 1.236
21	61.01 61.02	da 290 a 320 da 250 a 280	Giacche a vento, giubbotti ecc.	MP 447
22	56.05	da 030 a 470	Filati di fibre tessili sintetiche, discontinue	T 471
ex 24	60.04 60.05	350; 510; 530; 650; 810; 830 840	Pigiami, camicie da notte, indumenti da bagno, a maglia	MP 134
26	60.05 61.02	da 460 a 490 da 480 a 540	Abiti interi, a maglia ed in tessuto, per donna, ragazza e bambini	MP 325
37	56.07	da 500 a 870	Tessuti di fibre tessili artificiali, in fiocco	T 3.200
73	60.05	da 160 a 190	Tute sportive, a maglia	MP 214

T = Tonnellate;
MP = Migliaia di pezzi o paia.

87A1911

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. 16/87.

Importazione di taluni prodotti tessili originari del territorio di Taiwan. Limiti quantitativi per il 1987.

Si fa seguito alla circolare scrivente n. 37/83, prot. I/170529 del 10 marzo 1983, per comunicare nell'allegato I i limiti quantitativi concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce		Quota 1987
2	55.09	da 030 a 990	Tessuti di cotone	T	698
			di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti	T	50
3	56.07	da 010 a 490	Tessuti di fibre tessili sintetiche	T	1.662
			di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti	T	118
ex 4	60.04	da 190 a 260; 390; 410; 500; 580; 690; 710; 790; 880	Camicie, t-shirts ed altri articoli similari a maglia	MP	299
ex 4	60.05	da 860 a 890	Altri indumenti esterni a maglia	T	6
5	60.05	010; da 290 a 340; da 390 a 430; 800	Maglie, pullovers, giacche ecc.	MP	662
6	61.01 61.02	da 620 a 660; da 720 a 760 da 660 a 720	Pantaloncini per uomo e ragazzo e pantaloni per uomo, donna, ragazzi e bambini	MP	94
7	60.05 61.02	da 220 a 250 780; 820; 850	Camicie e camicette, a maglia e tessute, per donna, ragazza e bambini	MP	84
8	61.03	110; 150; 180	Camicie per uomo e ragazzo, tessute	MP	242
10	60.02	da 400 a 800	Guanti a maglia	MP	1.022
12	60.03 60.04 60.06	da 110 a 200; 290; 400; 800 330; 340 920	Calze, calzini, calze-mutande, calze per varici e prodotti simili a maglia	MP	995
13	60.04	360; 480; 560; 660; 750; 850	Mutande, mutandine e slip	MP	104
14	61.01	070; da 410 a 470	Impermeabili, soprabiti, ecc. in tessuto per uomo e ragazzo	MP	144
15	61.02	050; da 310 a 330; da 350 a 400	Impermeabili, soprabiti, giacche ecc. in tessuto per donna, ragazza e bambini	MP	61
16	61.01	da 510 a 570	Vestiti completi in tessuto per uomo e ragazzo	MP	13
17	61.01	da 340 a 370	Giacche in tessuto per uomo e ragazzo	MP	37
18	61.01 61.02 61.03 6104	da 240 a 260 da 220 a 240 da 510 a 890 da 110 a 980	Accappatoi da bagno, vesti da camera, pigiami, camicie da notte ed altre sottovesti in tessuto	T	80
20	62.02	120; 130; 190	Biancheria da letto	T	9
21	61.01 61.02	da 290 a 320 da 250 a 280	Giacche a vento, giubbotti ecc.	MP	94
22	56.05	da 030 a 470	Filati di fibre tessili sintetiche, discontinue	T	469
23	56.05	da 510 a 990	Filati di fibre tessili artificiali discontinue	T	494
24	60.04 60.05	350; 470; 510; 530; 650; 730; 810; 830 840	Pigiami, camicie da notte, accappatoi da bagno, a maglia	MP	135
26	60.05 61.02	da 460 a 490 da 480 a 540	Abiti interi, a maglia ed in tessuto, per donna, ragazza e bambini	MP	81
27	60.05 61.02	da 510 a 580 da 570 a 620	Gonne a maglia e in tessuto	MP	90
28	60.05	da 600 a 650	Pantaloni e pantaloncini a maglia	MP	33
28-bis			Quantità aggiuntiva riservata ai prodotti rientranti nei codici Nimexe 86 ex 60.05 880; 890; 900; 910	T	2
33	51.04 62.03	060 510; 590	Tessuti di fibre tessili sintetiche fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene; sacchi e sacchetti da imballaggio dei tessuti sopraindicati	T	86
35	51.04	050; da 100 a 480	Tessuti di fibre tessili sintetiche continue	T	613
37	56.07	da 500 a 870	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	T	3.849

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987	
67	60.05	da 920 a 990	Accessori di abbigliamento ed altri indumenti e manufatti a maglia	T	46
	60.06	960; 980			
68	60.03	da 010 a 090	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia ed in tessuto, per bambini piccoli	T	2
	60.04	da 020 a 080			
		da 100 a 140			
	60.05	da 060 a 090			
		910			
	61.02	010; 030;			
	61.04	010; 090;			
	61.11	100			
73	60.05	da 160 a 190	Tute sportive, a maglia	MP	42
74	60.05	da 700 a 730	Completi ed insiemi a maglia per donna, ragazza e bambini	MP	14
77	61.01	820	Abiti e completi da sci	T	8
	61.02	860			
78	61.01	030; 090	Altri indumenti esterni in tessuto	T	174
		da 930 a 970			
	61.02	040; 070;			
		da 930 a 970			
83	60.05	030; 040	Cappotti, giacche ed altri indumenti a maglia	T	48
		da 750 a 780			
		820			
91	62.04	230; 730	Tende	T	70
97	59.05	da 110 a 990	Reti	T	21
			di cui per le reti fini non più di	T	4
110	62.04	250; 750	Materassi pneumatici	T	183

T = Tonnellate;
MP = Migliaia di pezzi o paia.

87A1912

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. **17/87.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari dello Sri-Lanka - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e lo Sri-Lanka parafato a Bruxelles il 31 maggio 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità dello Sri-Lanka degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987	
6	61.01	da 620 a 660 da 720 a 760	Pantaloncini per uomo e ragazzo e pantaloni per uomo, donna, ragazza e bambini	MP	375 (1)
	61.02	da 660 a 720			
7	60.05	da 220 a 250	Camicie e camicette, a maglia e tessute, per donna, ragazza e bambini	MP	739
	61.02	780; 820; 850			
8	61.03	110; 150; 180	Camicie per uomo e ragazzo, tessute	MP	568
21	61.01	da 290 a 320	Giacche a vento, giubotti ecc.	MP	194 (1)
	61.02	da 250 a 280			

MP = Migliaia di pezzi o paia.

(1) Sino al 5% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti per adulti.

87A1913

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. 18/87.

Importazione di taluni prodotti tessili originari di Singapore - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e Singapore parafato a Bruxelles il 28 giugno 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità di singapore degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987	
2	55.09	da 030 a 990	Tessuti di cotone	T	590
			di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti	T	137
3	56.07	da 010 a 490	Tessuti di fibre tessili sintetiche	T	30
4	60.04	da 190 a 260; 390; 410; 500; 580; 690; 710; 790; 880	Camicie, t-shirts ed altri indumenti a maglia	MP	946 (1)
	60.05	da 860 a 890			
5	60.05	010; da 290 a 340 da 390 a 430; 800	Maglie, pullovers, giacche, ecc.	MP	584
6	61.01	da 620 a 660 da 720 a 760	Pantaloncini per uomo e ragazzo e pantaloni per uomo, donna, ragazza e bambini	MP	599 (1)
	61.02	da 660 a 720			
7	60.05 61.02	da 220 a 250 780; 820; 850	Camicie e camiciette, a maglia e tessute, per donna, ragazza e bambini	MP	390
8	61.03	110; 150; 180	Camicie per uomo e ragazzo, tessute	MP	348

T = Tonnellate;
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(1) Sino al 5% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti per adulti.

87A1914

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. 19/87.

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Romania - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e la Romania, parafato a Bruxelles l'11 luglio 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità della Romania degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987	
1	55.05	da 130 a 870	Filati di cotone	T	13
2	55.09	da 030 a 990	Tessuti di cotone. di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti	T T	321 211
3	56.07	da 010 a 490	Tessuti di fibre tessili sintetiche	T	46
4	60.04 60.05	da 190 a 260; 390; 410; 500; 580; 690; 710; 790; 880 da 860 a 890	Camicie, t-shirts ed altri articoli similari a maglia	MP	1.274 (1)
5	60.05	010; da 290 a 340; da 390 a 430; 800	Maglie, pullovers, giacche, ecc.	MP	1.835
6	61.01 61.02	da 620 a 660 da 720 a 760 da 660 a 720	Pantaloncini per uomo e ragazzo e pantaloni per uomo, donna, ragazza e bambini.	MP	1.933
7	60.05 61.02	da 220 a 250 780; 820; 850	Camicie e camicette, a maglia e tessute, per donna, ragazza e bambini	MP	56
8	61.03	110; 150; 180	Camicie per uomo e ragazzo, tessute	MP	732
12	60.03 60.04 60.06	da 110 a 200; 290; 400; 800 330; 340 920	Calze, calzini, calze-mutande, calze per varici e prodotti simili a maglia	MP	8.249
13	60.04	360; 480; 560; 660; 750; 850	Mutande, mutandine e slip	MP	1.092
14	61.01	070; da 410 a 470	Impermeabili, soprabiti, ecc.; tessuti per uomo e ragazzo.	MP	478
15	61.02	050; da 310 a 330; da 350 a 400	Impermeabili, soprabiti, giacche ecc. tessuti per donna, ragazza e bambini	MP	290
16	61.01	da 510 a 570	Vestiti completi in tessuto, per uomo e ragazzo.	MP	714
17	61.01	da 340 a 370	Giacche tessute per uomo e ragazzo	MP	156
20	62.02	120; 130; 190	Biancheria da letto	T	87
21	61.01 61.02	da 290 a 320 da 250 a 280	Giacche a vento, giubbotti ecc.	MP	800
24	60.04 60.05	350; 470; 510; 530; 650; 730; 810; 830 840	Pigiami, camicie da notte, accappatoi da bagno, a maglia.	MP	329
26	60.05 61.02	da 460 a 490 da 480 a 540	Abiti interi, a maglia e in tessuto, per donna, ragazza e bambini	MP	80
29	61.02	da 420 a 440	Completi e insiemi in tessuto per donna, ragazza e bambini	MP	80
36	51.04	da 540 a 980	Tessuti di fibre tessili artificiali continue	T	39
37	56.07	da 500 a 870	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco.	T	426
39	62.02	da 400 a 590; 650; 720; 740; 770	Biancheria da tavola, da toletta e da cucina	T	429
41	51.01	da 010 a 120; da 200 a 300; da 410 a 480	Filati di fibre tessili sintetiche continue.	T	309
55	56.04	da 110 a 180	Fibre tessili sintetiche in fiocco	T	1.713
58	58.01	da 110 a 800	Tappeti	T	136
68	60.03 60.04 60.05 61.02 61.04 61.11	da 010 a 090 da 020 a 080 da 100 a 140 da 060 a 090; 910 010; 030 010; 090 100	Indumenti ed accessori di abbigliamento a maglia ed in tessuto per bambini piccoli.	T	70

Segue: ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987	
73	60.05	da 160 a 190	Tute sportive a maglia	MP	200 (1)
78	61.01	030; 090 da 930 a 970	Altri indumenti esterni in tessuto	T	38
	61.02	040; 070; da 930 a 970			
99	59.07	100; 900	Tessuti spalmati, linoleum, tessuti gommati; ecc.	T	152
	59.10	da 101 a 390			
	59.11	110; 140; 170; 200			
	59.12	000			
117	54.05	da 210 a 680	Tessuti di lino ramié	T	92
118	62.02	150; 610; 750	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da cucina di lino o di ramié	T	46

T = Tonnellate;
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(1) Sino al 5% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti per adulti.

87A1915

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. 20/87.

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Polonia - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e la Polonia, parafato a Bruxelles il 27 giugno 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità della Polonia degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987	
2	55.09	da 030 a 990	Tessuti di cotone	T	156
			di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T	23
3	56.07	da 010 a 490	Tessuti di fibre tessili sintetiche	T	47
			di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T	29
4	60.04	da 190 a 260; 390; 410; 500; 580; 690; 710; 790; 880	Camicie, t-shirts ed altri articoli similari a maglia	MP	381 (1)
	60.05	da 860 a 890			
5	60.05	010; da 290 a 340; da 390 a 430; 800	Maglie, pullovers, giacche, ecc.	MP	164
6	61.01	da 620 a 660; da 720 a 760	Pantaloncini per uomo e ragazzo e pantaloni per uomo, donna, ragazza e bambini	MP	77 (1)
	61.02	da 660 a 720			
8	61.03	110; 150; 180	Camicie per uomo e ragazzo, tessute	MP	33
9	55.08	da 100 a 800	Tessuti di cotone ricci tipo spugna e biancheria da toletta o da cucina in tessuto spugna	T	50
	62.02	710			

Segue: ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987	
12	60.03 60.04 60.06	da 110 a 200; 290; 400; 800 330; 340 920	Calze, calzini, calze-mutande, calze per varici e prodotti simili a maglia	MP	711
13	60.04	360; 480; 560; 660; 750; 850	Mutande, mutandine e slip	MP	261
14	61.01	070; da 410 a 470	Impermeabili, soprabiti, ecc.; tessuto per uomo e ragazzo	MP	35
15	61.02	050; da 310 a 330 da 350 a 400	Impermeabili, soprabiti, giacche ecc., in tessuto, per donna, ragazza e bambini	MP	67
16	61.01	da 510 a 570	Vestiti completi in tessuto, per uomo e ragazzo	MP	22
18	61.01 61.02 61.03 61.04	da 240 a 260 da 220 a 240 da 510 a 890 da 110 a 980	Accappatoi da bagno, vesti da camera, pigiami, camicie da notte e altre sottovesti in tessuto	T	24
20	62.02	120; 130; 190	Biancheria da letto	T	27
24	60.04 60.05	350; 470; 510; 530; 650; 730; 810; 830 840	Pigiami, camicie da notte, indumenti da bagno, a maglia	MP	101 (1)
26	60.05 61.02	da 460 a 490 da 480 a 540	Abiti interi, a maglia ed in tessuto, per donna, ragazza e bambini	MP	236
36	51.04	da 540 a 980	Tessuti in fibre tessili artificiali, continue	T	134
37	56.07	da 500 a 870	Tessuti di fibre tessili artificiali, in fiocco	T	427
38A	60.01	400	Stoffe a maglia per tende e tendine	T	89
73	60.05	da 160 a 190	Tute sportive a maglia	MP	48 (1)
115	54.03 54.04	da 100 a 690 100; 900	Filati di lino o ramié	T	15
117	54.05	da 210 a 680	Tessuti di lino ramié	T	208
118	62.02	150; 610; 750	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina di lino o ramié	T	172
121	59.04	600	Spago, corde di lino o ramié	T	6

T = Tonnellate;
MP = Migliaia di pezzi.

(1) Sino al 5% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti da adulti.

87A1916

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. **21/87.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari del Pakistan - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e il Pakistan parafato a Bruxelles il 12 settembre 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità del Pakistan degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
1	55.05	da 130 a 870	Filati di cotone quantità suppletiva	T 2.004 T 36
2	55.09	da 030 a 990	Tessuti di cotone. di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti	T 2.807 T 160
4	60.04 60.05	da 190 a 260; 390; 410; 500; 580; 690; 710; 790; 880 da 860 a 890	Camicie, t-shirts ed altri articoli similari a maglia	MP 897 (1)
5	60.05	010; da 290 a 340 da 390 a 430; 800	Pullovers, maglie ecc.	MP 430
8	61.03	110; 150; 180	Camicie e camicette per uomo e ragazzo	MP 553
9	55.08 62.02	da 100 a 800 710	Tessuti di cotone riccio tipo spugna e biancheria da servizio e da cucina di cotone riccio tipo spugna	T 361
20	62.02	120; 130; 190	Biancheria da letto	T 680

T = Tonnellate;
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(1) Sino al 5% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti da adulti.

87A1917

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. **22/87.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Malaysia - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e la Malaysia parafato a Bruxelles il 26 giugno 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità della Malaysia degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
2+3	55.09 56.07	da 030 a 990 da 010 a 490	Tessuti di cotone, tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco di cui per i tessuti di cotone non più di di cui per i tessuti di cotone e sintetici diversi dai grezzi ed imbianchiti non più di di cui per i tessuti di cotone diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T 1.872 T 550 T 326 T 160
4	60.04 60.05	da 190 a 260; 390; 410; 500; 580; 690; 710; 790; 880 da 860 a 890	Camicie, t-shirts ed altri articoli similari	MP 437 (1)

Segue: ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
5	60.05	010; da 290 a 340; da 390 a 430; 800	Pullovers, maglie, ecc.	MP 230
6	61.01	da 620 a 660; da 720 a 760	Pantaloncini per uomo e ragazzo e pantaloni per uomo, donna, ragazzi e bambini	MP 304 (1)
	61.02	da 660 a 720		
8	61.03	110; 150; 180	Camicie e camicette per uomo e ragazzo	MP 199
22	56.05	da 030 a 470	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco	T 255

T = Tonnellate;
MP = Migliaia di pezzi.

(1) Sino al 5% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti per adulti.

87A1918

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. **23/87.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari di Hong Kong - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE ed Hong Kong parafato a Bruxelles il 2 ottobre 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità di Hong Kong, degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
2	55.09	da 030 a 990	Tessuti di cotone	T 731
			di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti	T 627
3	56.07	da 010 a 490	Tessuti di fibre tessili sintetiche	T 417
			di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti	T 290
ex 4	60.04	da 190 a 260; 390; 410; 500; 580; 690; 710; 790; 880	Sottovesti a maglia, t-shirts magliette ecc.	MP 795 (1)
ex 4	60.05	da 860 a 890	Altri indumenti esterni a maglia	T 92
5	60.05	010; da 290 a 340; da 390 a 430; 800	Maglie, pullovers, giacche ecc.	MP 713
6	61.01	da 620 a 660; da 720 a 760	Pantaloncini per uomo e ragazzo e pantaloni per uomo, donna, ragazzi e bambini	MP 1.085 (2)
			di cui per i pantaloni non più di	MP 809
7	60.05 61.02	da 220 a 250 780; 820; 850	Camicie e camicette, a maglia e tessute, per donna, ragazza e bambini	MP 731
8	61.03	110; 150; 180	Camicie per uomo e ragazzo, tessute	MP 1.549
10	60.02	da 400 a 800	Guanti a maglia	MP 2.030
12	60.03	da 110 a 200; 290; 400; 800	Calze, calzini, calze-mutande, calze per varici e prodotti simili a maglia	MP 579
	60.04	330; 340		
	60.06	920		

Segue: ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
ex 13	60.04	480; 560; 750; 850	Mutande, mutandine e slip di fibre tessili sintetiche e di cotone	MP 2.058
ex 13	60.04	360; 660	Mutande, mutandine e slip di lana e di fibre tessili artificiali	T 73
16	61.01	da 510 a 570	Vestiti e completi in tessuto, per uomo e ragazzo	MP 89
18	61.01 61.02 61.03 61.04	da 240 a 260; da 220 a 240; da 510 a 890; da 110 a 980	Accappatoi da bagno, vesti da camera, pigiami, camicie da notte e altre sottovesti in tessuto	T 325
21	61.01 61.02	da 290 a 320 da 250 a 280	Giacche a vento, giubbotti ecc.	MP 435 (3)
24	60.04 60.05	350; 470; 510; 530; 650; 730; 810; 830 840	Pigiami, camicie da notte, accappatoi da bagno, a maglia	MP 298
26	60.05 61.02	da 460 a 490 da 480 a 540	Abiti interi, a maglia ed in tessuto, per donna, ragazza e bambini	MP 404
27	60.05 61.02	da 510 a 580 da 570 a 620	Gonne a maglia e in tessuto	MP 431
29	61.02	da 420 a 440	Completi ed insiemi in tessuto, per donna, ragazza e bambini	MP 117
31	61.09	500	Reggiseno	MP 714
32	58.04	da 070 a 780	Velluti, felpe ecc.	T 374
39	62.02	da 400 a 590; 650; 720; 740; 770	Biancheria da tavola, da toletta e da cucina	T 110
61	58.05 59.13	010; 080; da 300 a 900 da 010 a 390	Nastri, tessuti elastici e simili	T 223
ex 68	60.04 61.05 61.02 61.04	da 020 a 080; da 100 a 140 da 060 a 090 010; 030 010; 090	Indumenti ed accessori di abbligliamento a maglia ed in tessuto, per bambini piccoli	T 138
ex 68	60.03 60.05 61.11	da 010 a 090 910 100	Calze ed altri accessori di abbigliamento per bambini piccoli	T 30
72	60.05 60.06 61.01 61.02	da 110 a 150 910 220; 230 160; 180	Costumi e mutandine da bagno, a maglia ed in tessuto	MP 918
73	60.05	da 160 a 190	Tute sportive a maglia	MP 82
74	60.05	da 700 a 730	Abiti a giacca, completi ed insiemi, a maglia, per donna, ragazza e bambini	MP 71
77	61.01 61.02	820 860	Abiti e completi da sci	T 27
78	61.01 61.02	030; 090; da 930 a 970 040; 070; da 930 a 970	Altri indumenti esterni in tessuto	T 408
83	60.05	030; 040; da 750 a 780; 820	Cappotti, giacche ed altri indumenti a maglia	T 18

T = Tonnellate;
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(1) Sino al 3% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti per adulti.
(2) Sino all'1% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti per adulti.
(3) Sino al 2% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti per adulti.

87A1919

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. **24/87.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari di Macao - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e Macao parafato a Bruxelles il 19 luglio 1986, applicabile dal 1º gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità di Macao degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987	
4	60.04 60.05	da 190 a 260; 390; 410; 500; 580; 690; 710; 790; 880 da 860 a 890	Camicie, t-shirts ed altri articoli similari a maglia	MP	311 (1)
5	60.05	010; da 290 a 340; da 390 a 430; 800	Maglie, pullovers, giacche, ecc.	MP	403
6	61.01 61.02	da 620 a 660; da 720 a 760 da 660 a 720	Pantaloncini per uomo e ragazzo e pantaloni per uomo, donna, ragazzi e bambini	MP	981 (1)
7	60.05 61.02	da 220 a 250 780; 820; 850	Camicie, camicette, a maglia e tessute, per donna, ragazza e bambini	MP	239
8	61.03	110; 150; 180	Camicie per uomo e ragazzo, tessute	MP	768
13	60.04	360; 480; 560; 660; 750; 850	Mutande, mutandine e slip	MP	428
15	61.02	050; da 310 a 330; da 350 a 400	Impermeabili, soprabiti, giacche ecc. in tessuto per donna, ragazza e bambini	MP	44
16	61.01	da 510 a 570	Vestiti completi in tessuto per uomo e ragazzo	MP	16
18	61.01 61.02 61.03 6104	da 240 a 260 da 220 a 240 da 510 a 890 da 110 a 980	Accappatoi da bagno, vesti da camera, pigiami, camicie da notte, ed altre sottovesti in tessuto	T	254
19	61.05	100; 990	Fazzoletti	MP	127
20	62.02	120; 130; 190	Biancheria da letto	T	41
21	61.01 61.02	da 290 a 320 da 250 a 280	Giacche a vento, giubbotti ecc.	MP	28 (2)
24	60.04 60.05	350; 470; 510; 530; 650; 730; 810; 830 840	Pigiami, camicie da notte, indumenti da bagno, a maglia	MP	100 (2)
26	60.05 61.02	da 460 a 490 da 480 a 540	Abiti interi, a maglia ed in tessuto, per donna, ragazza e bambini	MP	89
27	60.05 61.02	da 510 a 580 da 570 a 620	Gonne a maglia e in tessuto	MP	81
31	61.09	500	Reggiseno	MP	253
39	62.02	da 400 a 590; 650; 720; 740; 770	Biancheria da tavola, da toletta, da cucina	T	30
73	60.05	da 160 a 190	Tute sportive a maglia	MP	50 (2)
78	61.01 61.02	030; 090; da 930 a 970 040; 070; da 930 a 970	Altri indumenti esterni in tessuto	T	78
83	60.05	030; 040; da 750 a 780; 820	Cappotti, giacche ed altri indumenti a maglia	T	14

T = Tonnellate;
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(1) Sino al 3% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti per adulti.
(2) Sino al 5% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti per adulti.

87A1920

CIRCOLARE 31 gennaio 1987, n. **25/87.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Jugoslavia - plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e la Jugoslavia parafato a Bruxelles il 10 ottobre 1986, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità della Jugoslavia degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Categoria AMF	Voce doganale	Codice statistico 1987	Denominazione sintetica della merce	Quota 1987
1	55.05	da 130 a 870	Filati di cotone	T 4.372
2	55.09	da 030 a 990	Tessuti di cotone	T 4.844
			di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti	T 824
3	56.07	da 010 a 490	Tessuti di fibre tessili sintetiche	T 437
5	60.05	010; da 290 a 340; da 390 a 430; 800	Pullovers, giacche ecc., a maglia	MP 162
6	61.01	da 620 a 660; da 720 a 760	Pantaloncini per uomo e ragazzo, pantaloni per uomo, donna, ragazzi e bambini	MP 72 (1)
	61.02	da 660 a 720		
7	60.05	da 220 a 250	Camicie e camicette, a maglia e tessute, per donna, ragazza e bambini	MP 53
	61.02	780; 820; 850		
8	61.03	110; 150; 180	Camicie e camicette, tessute, per uomo e ragazzo	MP 251
9	55.08	da 100 a 800	Tessuti di cotone ricci tipo spugna e biancheria da toletta e da cucina di cotone ricci tipo spugna	T 62
	62.02	710		
15	61.02	050; da 310 a 330; da 350 a 400	Impermeabili, soprabiti, giacche ecc., tessuti, per donna, ragazza e bambini	MP 35
16	61.01	da 510 a 570	Vestiti completi, tessuti, per uomo e ragazzo	MP 30
67	60.05	da 920 a 990	Accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia	T 74
	60.06	960; 980		

T = Tonnellate;
MP = Migliaia di pezzi o paia.

(1) Sino al 5% della quota cinque indumenti per bambini piccoli vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti per adulti.

87A1921

CIRCOLARE 11 febbraio 1987, n. **26/87.**

Modalità per l'importazione dai Paesi terzi, a condizioni agevolate, di vitelli da ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, in base agli articoli 13 e 14 del regolamento CEE n. 805/68.

Si comunica che, con regolamenti CEE in corso di pubblicazione, sono stati fissati:

il numero dei vitelli da ingrasso che possono essere importati a prelievo ridotto del 60%, a valere sulla quota del primo trimestre 1987, ai sensi dell'art. 13 del regolamento CEE n. 805/68;

le quantità di carni bovine congelate destinate all'industria di trasformazione, di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera *a)* e *b)*, del regolamento CEE n. 805/68, che possono essere importate a valere sulla quota del primo trimestre 1987, a regime agevolato (prelievo zero per lettera *a)* e prelievo ridotto del 55% per la lettera *b)*.

1) BESTIAME DA INGRASSO

La commissione ha stabilito che nel primo trimestre 1987 possono essere importati dai Paesi terzi, a prelievo ridotto del 60%, 42.700 capi di giovani bovini da ingrasso, dei quali 36.500 destinati all'Italia. Quest'ultimo quantitativo è ripartito fra i produttori agricoli o loro organizzazioni professionali e gli operatori commerciali in misura pari rispettivamente a capi 24.300 e capi 12.200.

Produttori agricoli e organizzazioni professionali.

Nell'ambito dei 24.300 capi riservati ai produttori agricoli o loro organizzazioni professionali, 18.000 capi, di peso fino a 300 kg, possono essere importati dai Paesi terzi, mentre i restanti 6.300 capi, di peso da 220 a 300 kg, possono essere importati dalla Jugoslavia con una riduzione del prelievo del 70%.

Operatori commerciali.

La quantità disponibile è di capi 12.200, dei quali 9.000, di peso fino a 300 kg, da importare dai Paesi terzi, e 3.200 capi, di peso da 220 a 300 kg, da importare dalla Jugoslavia con una riduzione del prelievo del 70%.

Si informa, inoltre, che il quantitativo massimo che può essere richiesto è fissato al 10% della quota disponibile, pari a 900 capi, nel caso di importazione da Paesi terzi e a capi 320 per la Jugoslavia.

La cauzione da allegare alle domande è pari a 3 ECU (lit. 4.662 a capo).

2) CARNI BOVINE CONGELATE DESTINATE ALL'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE

Regime A, art. 14, parametro 1, lettera *a)* del regolamento CEE n. 805/68.

Il quantitativo da importare dai Paesi terzi, in esenzione di prelievo, a valere sulla quota del primo trimestre 1987, è stato fissato in tonnellate 2.500 espresse in carne con osso e destinate alla fabbricazione di conserve composte di sola carne bovina e di gelatina, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento CEE n. 805/68.

Regime B, art. 14, parametro 1, lettera *b)* del regolamento CEE n. 805/68.

Il quantitativo da importare dai Paesi terzi, con una riduzione pari al 55% del prelievo applicabile il giorno dell'importazione, per il primo trimestre 1987, è stato fissato in tonnellate 1.250, espresse in carne con osso.

Tali carni sono destinate alla trasformazione in prodotti diversi dalle conserve sopracitate diverse dai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento CEE n. 805/68 (carni fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia).

Per quanto concerne la cauzione che deve accompagnare le richieste di titolo, si precisa che essa è pari a 2 ECU al quintale (lit. 3.108/q.le).

La domanda di titolo deve riguardare un quantitativo minimo di tonnellate 5 di carne con osso ed un quantitativo massimo di tonnellate 250 per il regime *A* e di tonnellate 125 per il regime *B.*

Allo scopo di partecipare alle assegnazioni di vitelli da ingrasso e di carni bovine congelate per avviarle alle destinazioni sopra citate, le domande dovranno pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II - Roma, dal 9 al 13 febbraio c.a.

Per quanto concerne la documentazione da allegare alle domande, si precisa che per il trimestre in questione, ove non sia possibile presentare la documentazione in appresso indicata, è necessario allegare almeno copia del titolo ottenuto nel trimestre precedente e ribadire, sotto la propria responsabilità, che, non sono intervenute variazioni nell'attività espletata in precedenza e che tuttora la stessa continua ad essere espletata.

Si comunica, altresì, che per il prossimo trimestre (1 - 10 aprile c.a.) le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

Vitelli da ingrasso.

a) Aziende agricole: dalla attestazione rilasciata dalle competenti autorità regionali da cui risulti che il richiedente riveste la qualifica di produttore agricolo ed esercita attività di allevamento bovino.

b) Organizzazioni professionali e cooperative: dal certificato prefettizio da cui risulti l'iscrizione negli appositi registri, sezione agricola, nonché dall'atto costitutivo, statuto e numero dei soci.

In alternativa le stesse cooperative possono presentare una «attestazione» rilasciata dalla centrale cooperativa di appartenenza, legalmente riconosciuta. L'attestazione, nella quale dovrà risultare chiaramente la qualifica del firmatario, deve essere rilasciata allo specifico fine di ottenere un'assegnazione di bestiame bovino da destinare all'ingrasso.

Le organizzazioni di allevatori, operanti a livello nazionale ed ad ampia base associativa di produttori del settore zootecnico, devono allegare alla domanda copia dello statuto, dal quale risulti il riconoscimento della loro personalità giuridica, e l'elenco dei soci, sottoscritto dal legale rappresentante.

c) Operatori commerciali: dal certificato della competente camera di commercio dal quale risulti l'attività esercitata nelle importazioni e/o esportazioni e/o commercializzazione e/o produzione di bestiame.

Carni bovine congelate.

I richiedenti che intendano usufruire per le suddette destinazioni del prodotto da importare dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato nel 1987 dall'I.N.C.A., la quale attesti il tipo di attività svolto dalle ditte interessate.

Si ricorda infine che le domande di assegnazione dovranno contenere, per le diverse categorie sopra indicate, gli impegni previsti dagli art. 9, lettera *d),* art. 10, lettera *c)* e art. 11, lettera *c),* del regolamento CEE n. 2377/80 del 4 settembre 1980.

Per i successivi trimestri, coloro che abbiano presentato la documentazione in originale, potranno fare esplicito riferimento a detta documentazione, allegando soltanto la fotocopia del titolo ottenuto nel trimestre precedente.

Il Ministro: FORMICA

87A1922

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a tre posti di cancelliere nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della provincia di Trento

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1985, con il quale, in esecuzione di quanto disposto dalla legge sopra citata, è stato indetto un concorso regionale, per esami, a complessivi quattrocentotrentasette posti di cancelliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con esclusione della regione Trentino-Alto Adige in attesa della determinazione del numero di posti attinenti al territorio della provincia di Trento e a quello della provincia di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuto che la determinazione di cui sopra va fatta sulla base della divisione proporzionale del numero dei posti di cancelliere da conferire per l'intera regione in relazione all'ammontare delle vacanze esistenti nella stessa qualifica in ciascuna delle due province interessate, previa detrazione del numero dei posti da riservare ai sensi dell'art. 2 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976;

che tale detrazione va fatta con il risultato del rapporto tra l'organico previsto per gli uffici della provincia di Trento, il contingente bilingue stabilito dal decreto 18 maggio 1982 del commissario del Governo presso la provincia di Trento ed il numero dei posti da attribuire;

Atteso che i posti da conferire per l'intera regione sono in numero di quattro, che le vacanze esistenti nella qualifica di cancelliere nelle province di Trento e di Bolzano sono, rispettivamente, nove e sette e che il contingente bilingue stabilito per la qualifica anzidetta dal citato decreto del commissario del Governo presso la provincia di Trento è di sei unità;

che il calcolo delle suddette operazioni dà un risultato pari a 0,70 relativamente ai posti da riservare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976 e a 1,69 e 1,31 relativamente ai posti da attribuire, nell'ordine, agli uffici giudiziari della provincia di Trento ed a quelli della provincia di Bolzano;

che, pertanto, operati i necessari arrotondamenti, dei quattro posti disponibili, uno è da conferire mediante la riserva sopra specificata ed i rimanenti tre posti vanno attribuiti in ragione di due agli uffici giudiziari della provincia di Trento ed in ragione di uno a quelli della provincia di Bolzano;

Visto lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 26-*bis* del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, così come convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 383;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati determinati, tra l'altro, i programmi di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a tre posti di cancelliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della provincia di Trento.

Uno dei tre posti suddetti è riservato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ai candidati in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca rilasciato in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del dianzi citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976.

Non possono partecipare al presente concorso coloro i quali hanno presentato domanda di ammissione ai concorsi per cancelliere in prova indetti con decreti ministeriali 3 ottobre 1985 e 29 aprile 1986, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1986 e n. 273 del 24 novembre 1986, per i posti disponibili nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) godimento dei diritti politici;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche ovvero altro titolo dichiarato per legge equipollente;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti;

6) essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva e del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, deve essere indirizzata e presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi e assunzioni obbligatorie - Roma, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento faranno fede timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato sub *A)*, nel quale sono riportate tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire.

I candidati che, al fine di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, intendono far valere il possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, devono allegare alla domanda di ammissione al concorso, a pena di esclusione dal beneficio, anche l'attestato medesimo, in originale o in copia autenticata e dichiarare nella stessa domanda se intendono sostenere le prove di esame in lingua italiana oppure in lingua tedesca.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovano alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

L'esame del concorso consisterà in due prove scritte ed un colloquio, vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme fissate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 2 aprile 1987.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento aggiornato con fotografia.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza e di precedenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, devono presentare o far pervenire a mezzo raccomandata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi ed assunzioni obbligatorie - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti in carta legale attestanti il possesso dei titoli stessi.

Il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'ultimo comma del precedente art. 9 e quelle di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego da parte dei candidati vincitori.

Art. 12.

L'amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i relativi vincitori nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Ciascun interessato sarà invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso l'ufficio che gli sarà stato destinato nel provvedimento di nomina.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione i documenti che saranno stati richiesti con l'invito ad assumere servizio.

La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile andrà regolarizzata, a pena di decadenza dall'impiego, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 30 dicembre 1986

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1987
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 129

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Diritto costituzionale e/o amministrativo.
2) Diritto processuale civile e/o penale.

Colloquio

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

1) diritto privato civile e commerciale;
2) diritto penale;
3) ordinamento giudiziario;
4) servizi di cancelleria e leggi tributarie che interessano i servizi stessi;
5) contabilità di Stato;
6) statistica giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta legale, possibilmente
dattilografata o a stampatello)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi e assunzioni obbligatorie - 00186 ROMA

Il sottoscritto...
residente (oppure domiciliato) a..
(provincia di ....) in via...
.... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di cancelliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1986 per gli uffici giudiziari della provincia di Trento.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a............................. (provincia di ....)
il...................................... e (nel caso abbia superato i trentacinque anni di età) che ha diritto all'elevazione di tale limite per essere in possesso.. (indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
.... (in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi);

d) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in... conseguito nell'anno .... presso ....,

e) gode dei diritti politici;

f) è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato relativo all'impiego al quale il concorso si riferisce;

g) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente .... (se il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, andrà indicata l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni .... (indicare la qualità del servizio prestato e le cause di eventuale di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);

i) non è stato dispensato o destituito da precedente impiego presso una pubblica amministrazione (indicando in caso contrario le cause e gli estremi del provvedimento);

l) non ha riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le eventuali condanne riportate).

Al fine di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del bando di concorso, dichiara, altresì, di voler sostenere le prove di esame in lingua .... ed allega l'attestato conseguito ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (1).

Data, ...

Firma (2) ....

---

(1) Solo per i candidati in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(2) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con l'indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

87A2264

Concorso, per esami, a quattro posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della provincia di Trento.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1985, con il quale, in esecuzione di quanto disposto dalla legge sopra citata, è stato indetto un concorso regionale, per esami, a complessivi quattrocentoventotto posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con esclusione della regione Trentino-Alto Adige in attesa della determinazione del numero di posti attinenti al territorio della provincia di Trento e a quello della provincia di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuto che la determinazione di cui sopra va fatta sulla base della divisione proporzionale del numero dei posti di segretario da conferire per l'intera regione in relazione all'ammontare delle vacanze esistenti nella stessa qualifica in ciascuna delle due province interessate, previa detrazione del numero dei posti da riservare ai sensi dell'art. 2 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976;

che tale detrazione va fatta con il risultato del rapporto tra l'organico previsto per gli uffici della provincia di Trento, il contingente bilingue stabilito dal decreto 18 maggio 1982 del commissario del Governo presso la provincia di Trento ed il numero dei posti da attribuire;

Atteso che i posti da conferire per l'intera regione sono in numero di otto, che le vacanze esistenti nella qualifica di segretario nelle province di Trento e di Bolzano sono, rispettivamente, sette e otto e che il contingente bilingue stabilito per la qualifica anzidetta dal citato decreto del commissario del Governo presso la provincia di Trento è di cinque unità;

che il calcolo delle suddette operazioni dà un risultato pari a 0,64 relativamente ai posti da riservare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976 e a 3,27 e 3,73 relativamente ai posti da attribuire, nell'ordine, agli uffici giudiziari della provincia di Trento ed a quelli della provincia di Bolzano;

che, pertanto, operati i necessari arrotondamenti, degli otto posti disponibili, uno è da conferire mediante la riserva sopra specificata ed i rimanenti sette posti vanno attribuiti in ragione di tre agli uffici giudiziari della provincia di Trento ed in ragione di quattro a quelli della provincia di Bolzano;

Visto lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 26-*bis* del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, così come convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 383;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati determinati, tra l'altro, i programmi di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della ex carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della provincia di Trento.

Uno dei quattro posti suddetti è riservato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ai candidati in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca rilasciato in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del dianzi citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976.

Non possono partecipare al presente concorso coloro i quali hanno presentato domanda di ammissione ai concorsi per segretario in prova indetti con decreti ministeriali 3 ottobre 1985 e 30 aprile 1986, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1986 e n. 274 del 25 novembre 1986, per i posti disponibili nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) godimento dei diritti politici;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti;

6) essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva e del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, deve essere indirizzata e presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi e assunzioni obbligatorie - Roma, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento faranno fede timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato sub-*A)*, nel quale sono riportate tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire.

I candidati che, ai fini di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, intendono far valere il possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, devono allegare alla domanda di ammissione al concorso, a pena di esclusione dal beneficio, anche l'attestato medesimo, in originale o copia autenticata e dichiarare nella stessa domanda se intendono sostenere le prove di esame in lingua italiana oppure in lingua tedesca.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovano alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

L'esame del concorso consisterà in due prove scritte ed un colloquio, vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme fissate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 9 aprile 1987.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento aggiornato con fotografia.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza e di precedenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, devono presentare o far pervenire

a mezzo raccomandata al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali Ufficio VI concorsi ed assunzioni obbligatorie Roma, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti in carta legale attestanti il possesso dei titoli stessi.

Il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'ultimo comma del precedente art. 9 e quelle di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

L'amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i relativi vincitori nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Ciascun interessato sarà invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso l'ufficio che gli sarà stato destinato nel provvedimento di nomina.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione i documenti che saranno stati richiesti con l'invito ad assumere servizio.

La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile andrà regolarizzata, a pena di decadenza dall'impiego, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 7 gennaio 1987

p. *Il Ministro:* CIOCE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1987
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 130

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo.
2) Nozioni di ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria.

Colloquio

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

1) nozioni generali di diritto e procedura civile;
2) nozioni generali di diritto e procedura penale;
3) nozioni di contabilità di Stato;
4) nozioni di statistica giudiziaria.

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
CIOCE

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta legale, possibilmente dattilografata o a stampatello)

Al Ministero di grazia e giustizia
Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali
Ufficio VI concorsi e assunzioni obbligatorie 00186 ROMA

Il sottoscritto.. residente (oppure domiciliato) a .... (provincia di ....) in via.. .... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 7 gennaio 1987 per gli uffici giudiziari della provincia di Trento.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a............................ (provincia di ....) il....................................... e (nel caso abbia superato i trentacinque anni di età) che ha diritto all'elevazione di tale limite per essere in possesso................ (indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi);

d) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di .... conseguito nell'anno .... presso ....;

e) gode dei diritti politici;

f) è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato relativo all'impiego al quale il concorso si riferisce;

g) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente .... (se il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, andrà indicata l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni .... (indicare la qualità del servizio prestato e le cause di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);

i) non è stato dispensato o destituito da precedente impiego presso una pubblica amministrazione (indicando in caso contrario le cause e gli estremi del provvedimento);

l) non ha riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le eventuali condanne penali).

Al fine di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del bando di concorso, dichiara, altresì, di voler sostenere le prove di esame in lingua .... ed allega l'attestato conseguito ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. (1).

Data, ...

Firma (2) ....

---

(1) Solo per i candidati in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(2) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con l'indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

87A2263

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito relativa al concorso, per esami, a tre posti di educatore per adulti.

Si dà avviso che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 24 del 31 dicembre 1986, pubblicato il 28 febbraio 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1986, registro n. 46 Giustizia, foglio n. 92, che modifica la graduatoria di merito, di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1986, relativa al concorso, per esami, a tre posti di educatore per adulti in prova, livello sesto, nel ruolo degli educatori per adulti dell'ex carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso la casa circondariale di Aosta, sita nel comune di Brissogne.

87A2126

MINISTERO DELLA DIFESA

Aumento di una unità rispettivamente al concorso speciale, per esami, ed al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di complessivi nove posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301;

Visto il decreto ministeriale in data 26 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1985, registro n. 51 Difesa, foglio n. 110, con il quale sono stati indetti, in applicazione della sopracitata legge n. 301 del 1984, i sottoindicati concorsi per il conferimento di complessivi dodici posti, disponibili al 31 dicembre 1985, di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa:

a) concorso speciale, per esami, per il conferimento di cinque posti;

b) corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di cinque posti;

c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti;

Tenuto conto che alla data del 31 dicembre 1985 si sono verificate le seguenti ulteriori due disponibilità:

un posto per effetto del collocamento fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del primo dirigente Zucaro dott. Antonio, a decorrere dal 26 luglio 1985, giusta decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 1985;

un posto per effetto del collocamento fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del primo dirigente Serafini dott.ssa Liliana, a decorrere dal 25 ottobre 1985, giusta decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 1986;

Tenuto conto, altresì, che ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, i sopraindicati due posti devono essere computati nelle disponibilità relative al ciclo dell'anno 1985;

Considerato, quindi che entro il 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa, complessivamente risultano disponibili quattordici posti;

Considerato anche, che ai sensi del sopracitato art. 6 i posti di cui sopra devono essere conferiti in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% mediante corso concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, e che, pertanto, i predetti quattordici posti devono essere ripartiti come segue:

cinque posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

sei posti mediante concorso speciale, per esami, salvo conguaglio nell'anno successivo;

tre posti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale in data 26 settembre 1985, di cui alle premesse, è modificato nel senso che i posti disponibili alla data del 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente, nel ruolo dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa, sono quattordici anziché dodici.

Sono pertanto, elevati di una unità rispettivamente il concorso speciale, per esami, ed il concorso pubblico, per titoli ed esami, fermo restando quanto altro disposto con il citato decreto ministeriale del 26 settembre 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1987
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 37

87A2181

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova orale e della prova pratica del pubblico concorso a complessivi diciotto posti di tecnico sanitario

La prova orale del pubblico concorso nel profilo professionale di tecnico sanitario, indetto con decreto ministeriale 19 dicembre 1985, n. 3471, avrà inizio alle ore 9 del 6 aprile 1987.

I concorrenti giudicati idonei alla prova orale, saranno sottoposti alla prova pratica nel pomeriggio dello stesso giorno, con inizio alle ore 16,30.

Entrambe le prove, che avranno termine il 18 maggio 1987, si svolgeranno a Roma presso il servizio sanitario (1° piano - pad. VII - stanza 139) del Ministero dei trasporti - Piazza della Croce Rossa, 1.

Relativamente ai candidati del compartimento di Roma, che saranno chiamati a sostenere le prove per ultimi, si è proceduto all'estrazione della lettera dell'alfabeto con la quale iniziare gli esami: è stata estratta la lettera I.

87A2310

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Concorso a sette posti di operatore amministrativo

IL PRESIDENTE-RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1982 e l'allegata tabella *L* nella quale vengono attribuiti all'Università degli studi del Molise dieci posti del personale appartenente all'area funzionale amministrativo-contabile, operatore amministrativo;

Considerato che la riserva dei posti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è di competenza ministeriale ai sensi dell'art. 2, lettera *f*), della legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la nota n. 7102 Pos. C/1 del 7 marzo 1984 del Ministero della pubblica istruzione, con la quale l'Università degli studi del Molise è stata autorizzata ad emanare i bandi di concorso per il reclutamento del personale non docente universitario;

Vista la tabella inviata dall'Università degli studi del Molise con nota prot. n. 309 del 1° dicembre 1983 per l'emanazione da parte del Ministero della pubblica istruzione per i posti riservati a categorie di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che tre posti sono stati coperti per trasferimento da personale proveniente da altre Università;

Considerato che per nessun posto è stata avanzata domanda di inquadramento da parte di aspiranti del magistero sperimentale del Molise (ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1966, n. 1376) sulla base del comma 9 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 590/82;

Considerato quindi, che otto posti in organico previsti dalla tabella *L* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 590, per la qualifica funzionale suddetta sono vacanti e, pertanto, disponibili, nel superiore interesse degli studi e dell'Università.

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di operatore amministrativo in prova dell'area funzionale amministrativo-contabile (quinta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi del Molise nel ruolo del personale non docente.

Il 40% dei posti messi a concorso è riservato al personale proveniente dal livello immediatamente inferiore con una anzianità di cinque anni ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla stessa qualifica inferiore.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio prescritto: diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, più diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Può partecipare al concorso il personale non docente dei ruoli delle università e degli istituti di istruzione universitaria provenienti dalla quarta qualifica funzionale con almeno cinque anni di servizio senza demerito indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 299;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego,

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, indirizzate al presidente-rettore dell'Università degli studi del Molise via Cavour, n. 50 Campobasso, devono essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al predetto indirizzo entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tali domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i candidati dovranno dichiarare nella domanda di ammissione:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile anche quello da coniugata);

2) la data e il luogo di nascita (nonché l'eventuale titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età);

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti; tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche se negativa;

6) il titolo di studio posseduto (uno di quelli indicati all'art. 2, lettera *a*);

7) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovrà risultare altresì il preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal rettore e composta ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una prova scritta di cultura generale su argomento semplice di attualità di comune conoscenza ed in una prova pratica di stenografia e dattilografia.

Art. 8.

Le prove d'esame si svolgeranno in Campobasso.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso e l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute del colloquio sono pubbliche; al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendono far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti norme fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della precedenza o preferenza, è di giorni venti, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

I documenti di cui sopra dovranno essere spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno all'Università degli studi del Molise - Via Cavour, n. 50 - Campobasso.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso la commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Con successivo decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno diritto alla precedenza o preferenza della nomina, sarà approvata la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori, quella degli idonei del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare o far pervenire all'Università degli studi del Molise - Via Cavour n. 50 - 86100 Campobasso, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito a produrli, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato, in carta legale;

i) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo, relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione del precedente rapporto di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, del presente articolo come pure copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)*, dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operatori amministrativi dell'area funzionale amministrativo-contabile (V qualifica funzionale) con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni ed assegnati all'Università del Molise.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione del personale.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio, ferma restando comunque la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti per le registrazioni di competenza.

Campobasso, addì 22 luglio 1986

Il presidente-rettore: MORRA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Campobasso, addì 18 dicembre 1986
Registro n. 8 Università, foglio n. 30

87A1973

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 28 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 concernente la declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984, concernente l'inquadramento di personale universitario non docente;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente i provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura di posti resi disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la circolare ministeriale del 12 ottobre 1985, n. 4194/A2, con la quale, fra gli altri, è riassegnato all'istituto di struttura della materia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università, un posto di tecnico coadiutore reso vacante a seguito della cessazione dal servizio del sig. Piras Antonio e, nel contempo, si autorizza l'emissione del bando di concorso;

Visto il decreto rettorale 16 aprile 1984, n. 1291, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1985, registro n. 14, foglio n. 232, con il quale il sig. Piras Antonio è inquadrato, ai sensi della legge n. 312/80, nella settima qualifica, area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria, profilo professionale collaboratore tecnico;

Visto il telex ministeriale 12 ottobre 1985, con il quale si comunica che in applicazione della legge n. 444/1985, questa Università è autorizzata ad emettere i bandi di concorso ordinari per le ex carriere;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la circolare ministeriale del 4 giugno 1986, n. 2008, con la quale si dettano ulteriori disposizioni circa la normativa concorsuale da osservare nell'espletamento dei concorsi di cui alla legge n. 444/85;

Visto il telex ministeriale del 30 luglio 1986;

Vista la delibera in data 20 ottobre 1986, espressa dal consiglio del dipartimento di scienze fisiche a cui attualmente afferisce l'istituto di struttura della materia, con la quale si stabilisce che le lauree da ritenere valide per l'ammissione al concorso per la copertura del posto suindicato, sono quelle in fisica ed in chimica, considerata la destinazione del vincitore del concorso medesimo, al laboratorio di preparazione, caratterizzazione e proprietà fisiche fondamentali dei materiali semiconduttori;

Accertata la vacanza del posto messo a concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale, area funzionale tecnico - scientifica e socio-sanitaria, profilo professionale collaboratore tecnico), assegnato al dipartimento di scienze fisiche di questa Università.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 anni e non superiore ai 40, ferme restando le elevazioni previste delle vigenti disposizioni;

c) il godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) il conseguimento della laurea in chimica od in fisica.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta dal rettore con decreto motivato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto e utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Il limite massimo d'età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare il limite è elevato:

a) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovrà pervenire all'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università n. 40 - 09124 Cagliari, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione sarà considerata prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare secondo il facsimile riportato nell'allegato *A*:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate o che non ne hanno riportato alcuna;

5) il possesso del titolo di studio di cui al punto *e*) dell'art. 2;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto d'impiego;

8) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

9) i titoli scientifici-accademici e professionali di cui sono in possesso ed utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione giudicatrice (non eccedente il 25% del totale dei punti a disposizione).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

I concorrenti devono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione giudicatrice.

I concorrenti che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno, inoltre, presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse.

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza e precedenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno far pervenire all'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università n. 40 - 09124 Cagliari, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni a partire dalla data ultima in cui hanno sostenuto le prove d'esame, tutti i certificati rilasciati, nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

Art. 5.

Questa Università non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da una mancata o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Università stessa.

Art. 6.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati con almeno quindici giorni di anticipo rispetto al loro inizio. I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove di cui all'allegato *B*.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 9.

In applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché degli articoli 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i vincitori del concorso saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico (legge 25 luglio 1956, n. 837), rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico provinciale. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) attestato di identità personale con firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente attestante se l'aspirante ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego pubblico (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti.

A termine utile dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, l'appartenente al personale statale di ruolo deve presentare entro il termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Questa amministrazione provvederà, in qualunque momento, ad accertare l'idoneità fisica all'impiego dei vincitori, mediante sottoposizione a visita medica, secondo le vigenti disposizioni.

In caso di documentazione di rito incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati alla regolarizzazione, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 10.

La graduatoria del vincitore e degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma.

Art. 11.

Il vincitore del concorso che risulta in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato tecnico laureato di ruolo in prova ed inquadrato nella qualifica funzionale e profilo professionale previsto dalla legge n. 312/1980, citata nelle premesse del presente decreto. Sarà, pertanto, operato il rapporto tra la qualifica di tecnico laureato (ex carriera istituita con la legge 3 novembre 1961, n. 1255) e la nuova qualifica funzionale e profilo professionale, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

Il trattamento economico sarà corrisposto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Al termine di detto periodo il vincitore sarà nominato in ruolo stabile, previo giudizio favorevole del direttore del dipartimento per cui è stato assegnato il posto.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Cagliari, addì 9 dicembre 1986

Il rettore: CASULA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 29 gennaio 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 139

ALLEGATO *A*

Fac-simile di domanda
(da compilarsi in carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - CAGLIARI

...l... sottoscritt... ....
nat... a .... (provincia di ....)
il .... residente in...
via .... n. ...., con domicilio eletto ai fini del concorso in...................... via .... n. ....,
telef. ...., chiede di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso il dipartimento di scienze fisiche di questa Università;

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ...l... sottoscritt... dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di.......... .... (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

3) le eventuali condanne penali riportate (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ....,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..,

6) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa), le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto d'impiego;

7) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

8) i titoli utili ai fini del punteggio;

l... sottoscritt... allega:

a) ....

b) ....

c) ....

Data, ...

Firma ....

ALLEGATO *B*

Prova scritta:

Nozioni di metallurgia fisica: diagrammi di fase. Tecniche di purificazione di materiali metallici e non metallici. Nozioni di microscopia metallografica, di analisi termodifferenziale e di diffrazione dei raggi X. Generalità sulle proprietà di trasporto di composti intermetallici.

Prova pratica con relazione scritta:

Preparazione di un composto intermetallico semplice per fusione diretta degli elementi. Allestimento di provini per l'osservazione matallografica e per la analisi termodifferenziale. Lettura di un termogramma.

Prova orale:

La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e pratica.

Traduzione di testi tecnici redatti in lingua inglese e francese, riguardanti argomenti che formano oggetto delle altre prove del concorso.

87A1744

POLITECNICO DI TORINO

Concorsi a sette posti di assistente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, in particolare l'art. 84;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, in particolare l'allegato *C* che prevede per la sesta qualifica una riserva del 30% per il personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore;

Visto l'art. 17 del decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, in particolare l'art. 7;

Visti i decreti rettorali n. 149 del 18 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1986, registro n. 12, foglio n. 270; n. 268 del 15 gennaio 1986, in corso di registrazione; n. 355 del 19 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1984, registro n. 30, foglio n. 77; n. 656 del 30 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1984, registro n. 1, foglio n. 3; n. 44 del 23 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1985, registro n. 7, foglio n. 282, con i quali è stata disposta, nell'ordine, la cessazione dal servizio per volontarie dimissioni dei sottoelencati dipendenti, con le decorrenze a fianco di ciascuno indicate:

Bergadano Francesco, dal 10 gennaio 1985;

Fiscelli Eugenio, dal 1° novembre 1985;

Reano Giovanni, dal 1° novembre 1983;

Diamante Franco, dal 18 dicembre 1983;

Roggero Remo, dal 1° novembre 1984;

Visto il decreto rettorale n. 467 del 27 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 41, foglio n. 340, con il quale è stato disposto l'inquadramento del predetto nella sesta qualifica funzionale con il profilo di assistente tecnico;

Visti i sottoindicati decreti rettorali con i quali i predetti sono stati nell'ordine nominati assistenti tecnici della sesta qualifica funzionale dal 1° luglio 1979:

Fiscelli Eugenio, decreto rettorale n. 1349 del 4 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1983, registro n.-31, foglio n. 174;

Reano Giovanni, decreto rettorale n. 321 del 3 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1983, registro n. 38, foglio n. 215;

Diamante Franco, decreto rettorale n. 1346 del 4 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1983, registro n. 31, foglio n. 172;

Roggero Remo, decreto rettorale n. 322 del 3 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1984, registro n. 65, foglio n. 239;

Visto il decreto rettorale n. 1869 del 20 gennaio 1984, in corso di registrazione, emesso dall'Università degli studi di Messina, con il quale è stato disposto il trasferimento della sig.ra Sciotto Tommasina da questo Politecnico a quell'Ateneo, a decorrere dal 1° febbraio 1984;

Visto il decreto rettorale n. 5439 del 21 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1985, registro n. 13, foglio n. 293, emesso dall'Università degli studi di Napoli, con il quale è stato disposto il trasferimento del sig. Vinciguerra Giovanni da questo Politecnico a quell'Ateneo, a decorrere dal 1° aprile 1983;

Visti i decreti rettorali n. 345 del 14 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1985, registro n. 18, foglio n. 34 e n. 1397 del 4 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1983, registro n. 38, foglio n. 211, con i quali i predetti sono stati inquadrati nel profilo di assistente tecnico dal 1° luglio 1979;

Considerato che ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 41/86 per la individuazione dei posti da mettere a concorso si deve tener conto della qualifica funzionale e del profilo nei quali il predetto personale cessato risulta inquadrato;

Viste le deliberazioni con le quali il consiglio di amministrazione di questo Politecnico ha provveduto, nelle sedute del 17 luglio 1986 e 17 settembre 1986 a ripartire, ai sensi dell'art. 91 della legge n. 312/80, i sette posti di assistente tecnico nel modo seguente:

un posto al dipartimento di automatica e informatica;

un posto al dipartimento di elettronica;

un posto al dipartimento di elettrotecnica;

un posto al dipartimento di ingegneria aeronautica e spaziale;

un posto al dipartimento di matematica;

un posto al dipartimento di scienze e tecniche per i processi di insediamento;

un posto al sistema bibliotecario;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per la copertura dei seguenti posti nel profilo professionale di assistente tecnico (sesta qualifica funzionale):

dipartimento di automatica e informatica	posti	1
dipartimento di elettronica	»	1
dipartimento di elettrotecnica	»	1
dipartimento di ingegneria aeronautica e spaziale	»	1
dipartimento di matematica	»	1
dipartimento di scienze e tecniche per i processi di insediamento	»	1
sistema bibliotecario	»	1

In relazione al numero dei posti messi a concorso le riserve di cui all'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 sono inoperanti.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di maturità scientifica, maturità tecnica o professionale;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite di età per gli impiegati civili di ruolo dello Stato e per i sottufficiali non reimpiegati come civili;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, può inoltre partecipare al concorso il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, in conformità allo schema esemplificativo di cui in allegato, indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, devono essere presentate o spedite direttamente al Politecnico - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di indizione del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine su indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno presentare una domanda per ogni posto messo a concorso indicando chiaramente il dipartimento o servizio relativo al posto al quale il candidato intende partecipare.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazione da formulare nella domanda

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sotto la propria personale responsabilità, nella domanda, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita (nel caso che abbiano superato il 40° anno di età, indicare il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e procedimenti pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto oppure il possesso dei requisiti indicati al secondo capoverso dell'art. 2 del presente bando;

f) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

h) il possesso di eventuali titoli di precedenza e di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 3.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi della normativa di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Programma di esame

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale in rapporto alle esigenze di ciascun dipartimento o servizio interessato.

Il programma di tali prove è allegato sotto la lettera «A» al presente decreto e ne fa parte integrante.

Sarà cura dell'amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, mediante notifica personale, a mezzo raccomandata, il calendario delle prove d'esame, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese e del luogo ove le stesse si terranno.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per le prove scritte, con un valido documento di riconoscimento, nei locali, nell'ora e nei giorni a loro comunicati.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco all'albo del dipartimento o servizio interessato.

Art. 7.

Precedenze e preferenze

I candidati che intendano far valere i titoli di precedenza ai sensi dell'art. 12 della legge n. 482/68 e di preferenza in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata perchè in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Detti documenti dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti hanno sostenuto la prova orale.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti già in possesso di questo Politecnico.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso la commissione formerà la graduatoria generale di merito, in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle precedenze e preferenze, sarà approvata la graduatoria di merito e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. La prestazione di servizio sarà comunque compensata.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina in prova

La presentazione dei sottoelencati documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego dovrà avvenire entro il primo mese di servizio, pena la decadenza dalla nomina. Tali documenti vanno tutti redatti in bollo e si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro l'ulteriore termine di trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile:

a) titolo di studio o in originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, ovvero copia del titolo stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). I concorrenti che hanno superato il quarantesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il cittadino è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dall'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non sia di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i nuovi assunti.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*), debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti ai ruoli del personale statale debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 10.

Nomina

I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, sono nominati in prova nel profilo professionale di assistente tecnico, sesta qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente del Politecnico di Torino, con diritto al trattamento economico previsto dalle leggi attualmente in vigore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine, l'interessato sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole formulato dalla commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni di legge.

Art. 11.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici concorsi di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e n. 686 del 3 maggio 1957, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla locale delegazione regionale della Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Torino, addì 30 settembre 1986

Il rettore: STRAGIOTTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, addì 1° dicembre 1986
Registro n. 54 Università, foglio n. 124

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

DIPARTIMENTO DI AUTOMATICA E INFORMATICA

Il programma si articola nel seguente modo:

Prova scritta: verterà sui temi generali dell'informatica, con orientamento soprattutto ai sistemi software, sia di base che applicativi e sulle strutture di informatica distribuita.

Prova pratica: verterà sulla verifica pratica di utilizzo e di gestione dei sistemi di informatica distribuita.

Prova orale: verterà sui temi delle due prove precedenti.

Sarà verificata anche la conoscenza della lingua inglese, soprattutto in relazione alla capacità di lettura e utilizzo di manuali tecnici.

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, tutte vertenti sui seguenti argomenti:

conoscenze approfondite di stazioni di sviluppo software e personal computer;

tecniche di progettazione assistite da calcolatore;

strumentazione elettronica automatizzata;

traduzione di manuali tecnici.

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale:

Prova scritta: relazione tecnica su dati forniti al momento della prova.

Prova pratica: verifica della capacità di utilizzare strumentazione elettronica di base.

Prova orale: discussione delle prove precedenti, accertamento delle conoscenze nel settore elettrotecnico ed elettronico, verifica della capacità di comprensione di testi tecnici in lingua inglese.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA AERONAUTICA E SPAZIALE

Prova scritta: risoluzione di un problema elementare di meccanica delle macchine o di aerodinamica o di meccanica del volo.

Prova pratica: disegno progettativo di una macchina semplice (riduttore, giunto, pompa ad ingranaggi, ecc.) con qualche particolare degli organi meccanici che la compongono.

Prova orale: verterà sul seguente programma:

principi fondamentali di meccanica, di termotecnica, di elettrotecnica e di elettronica; nozioni elementari di aerodinamica e di meccanica del volo; principi di funzionamento e dei cicli di lavorazione delle principali macchine utensili comuni; descrizione dei principali strumenti applicati alla sperimentazione aerodinamica (manometro, termometro, tubo di pitot, ecc.).

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Il programma d'esame sarà articolato nella maniera seguente:

architettura generale di un elaboratore, con riferimento a quelli di media potenza: hardware, gestione terminali;

linguaggi: Assembler, Fortran e interpreti Basic, Pascal;

nozioni di calcolo numerico;

conoscenza utilities tipo Data Base e Word Processing.

La prova scritta consisterà in una relazione su dati forniti al candidato al momento stesso della prova.

La prova pratica consisterà nella verifica della capacità del candidato a utilizzare le apparecchiature disponibili presso il dipartimento di matematica.

La prova orale consisterà nell'accertamento delle conoscenze del candidato in campo informatico ed elettronico e delle sue capacità di esposizione della materia, nonchè della padronanza del candidato di almeno una lingua straniera (ad esempio inglese) tramite lettura e traduzione orale di brani di testi e articoli tecnici relativi al settore informatico.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNICHE PER I PROCESSI DI INSEDIAMENTO

Prova scritta: tema di carattere generale volto a verificare la conoscenza delle prove necessarie per la determinazione delle caratteristiche meccaniche e di reazione al fuoco dei materiali.

Prova pratica: la prova pratica verterà su uno dei seguenti temi:

1) esecuzione di una prova di laboratorio per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali secondo la normativa vigente, con commento dei risultati;

2) esecuzione di una prova su di elemento strutturale, con rilievo grafico dello schema di carico ed elaborazione dei dati.

Prova orale: commento della prova eseguita ed accertamento delle conoscenze del candidato nel campo della sperimentazione su materiali e strutture.

SISTEMA BIBLIOTECARIO

La prova scritta consisterà nella stesura di un rapporto tecnico su dati forniti al momento dell'esame.

La prova pratica verterà nell'uso di apparecchiature informatiche di uso corrente (personal computer, terminali).

La prova orale comprenderà la discussione delle prove precedenti e quesiti atti a valutare le capacità analitiche e linguistiche dei candidati (lettura e interpretazione di testi tecnici).

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo di domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore del Politecnico di TORINO

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni........................

Il sottoscritt.... (1) ....nat.....a..................................
(provincia di ....) il...
e residente in .... via .... n. ....
c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico (sesta qualifica funzionale) di cui al decreto rettorale n. 525/85-86 del 30 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1987 presso:
....
(indicare il dipartimento o servizio relativo al posto messo a concorso al quale il candidato intende partecipare).

Fa presente sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure di non essere iscritto per il seguente motivo) (3);

c) di non avere riportato condanne penali (oppure di avere riportato condanne penali - indicare) (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: (indicare la data e l'istituto presso il quale è stato conseguito); (5);

e) che per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:..;

f) di avere, oppure non avere, prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) di essere in possesso di eventuali titoli di precedenza ai sensi dell'art. 12 della legge n. 482/68 e di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Data, ...

Firma (6) ....

---

(1) Le donne sposate devono indicare nell'ordine: il cognome da nubile, il cognome del marito ed il nome.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato i 40 anni di età.

(3) In caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) Oppure di essere in possesso del requisito di cui al secondo comma dell'art. 2 del bando di concorso e cioè essere in servizio da almeno cinque anni senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore del posto messo a concorso.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro impiegato incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o reparto militare presso cui prestano servizio.

87A1743

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

tre posti di aiuto di psichiatria;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di anestesia e rianimazione;
un posto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di coadiutore sanitario;
tre posti di assistente di medicina generale - area funzionale di medicina;
quattro posti di assistente di pediatria - area funzionale di medicina;
due posti di assistente di radiologia - area funzionale di medicina;
un posto di assistente di laboratorio di analisi - area funzionale di medicina;
sette posti di assistente di psichiatria - area funzionale di medicina;
sei posti di assistente di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia;
un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale;
un posto di veterinario coadiutore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti;
tre posti di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti;
sei posti di capo-sala;
otto posti di ostetrica;
un posto di assistente sanitario;
diciassette posti di infermiere professionale;
tre posti di infermiere generico;
un posto di vigile sanitario;
tre posti di tecnico di radiologia;
due posti di tecnico di laboratorio di analisi;
un posto di assistente tecnico-geometra;
tre posti di agente tecnico - disinfettore;
cinque posti di agente tecnico - inserviente;
due posti di fisioterapista;
due posti di educatore professionale;
tre posti di sociologo collaboratore;
due posti di psicologo collaboratore;
tre posti di assistente sociale collaboratore;
sette posti di assistente amministrativo;
tre posti di coadiutore amministrativo;
due posti di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 16 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Giugliano in Campania (Napoli).

87A2149

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina, a tempo pieno;

due posti di operatore tecnico meccanografico addetto al CED.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 del 12 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Severino Marche (Macerata).

87A2151

REGIONE SICILIA

Concorso ad un posto di primario di geriatria presso il presidio ospedaliero «Paladini Bua» dell'unità sanitaria locale n. 46

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di geriatria presso il presidio ospedaliero «Paladini Bua» dell'unità sanitaria locale n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 6 del 7 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Patti (Messina).

87A2152

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di nefrologia con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di veterinario coadiutore - area dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 25 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Modena.

87A2150

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 27 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Agordo (Belluno).

87A2146

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 66

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 66, a:

tre posti di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia;

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia;

un posto di direttore amministrativo capo servizio economico finanziario;

un posto di direttore amministrativo capo servizio personale patrimoniale e legale;

un posto di direttore amministrativo capo servizio economale;

un posto di capo dei servizi sanitari ausiliari - operatore professionale dirigente;

due posti di operatore tecnico addetto cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 25 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Mondovì (Cuneo).

87A2145

REGIONE MOLISE

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 7

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di psichiatria a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 7

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 4 del 28 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Termoli (Campobasso).

87A2148

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a:

quattro posti di assistente medico di cardiologia;

tre posti di assistente medico di neuropsichiatria infantile;

due posti di psicologo collaboratore;

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - logopedista;

tre posti di collaboratore amministrativo.

Inoltre, poiché con le deliberazioni del comitato di gestione n. 1704, 1703 e 1702 del 20 settembre 1986 sono state rettificate rispettivamente le deliberazioni del medesimo comitato n. 4083, 4084 e 4085 del 23 luglio 1985, relative alla indizione dei concorsi pubblici, per titoli ed esami,per la copertura dei posti di assistente medico «in formazione» per le aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica (sette posti), di medicina (tredici posti) e di chirurgia (tre posti), di cui alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1986, in sostituzione dei medesimi e con riapertura dei termini secondo le motivazioni e le modalità riportate negli avvisi allegati alle sopracitate delibere n. 1702, 1703 e 1704 del 10 settembre 1986 e integralmente pubblicati sulla parte terza del Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 19 febbraio 1987, sono pure indetti i seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a:

un posto di assistente medico di otorinolaringoiatria;

tre posti di assistente medico di pneumologia;

tre posti di assistente medico di radiologia;

un posto di assistente medico di medicina;

un posto di assistente medico di fisiopatologia respiratoria;

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi;

un posto di assistente medico di fisiokinesiterapia;

un posto di assistente medico di dermosifilopatia;

un posto di assistente medico di igiene pubblica;

un posto di assistente medico di direzione sanitaria;

quattro posti di assistente medico per i poliambulatori funzionario medico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 19 febbraio 1987, parte terza, costituisce comunicazione ufficiale e notifica di quanto in essi contenuto per ciascuno degli interessati su tutto il territorio nazionale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Cagliari.

87A2190

REGIONE ABRUZZO

Concorso a cinque posti di operatore professionale collaboratore ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 13

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 2 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo dell'U.S.L. in Sulmona (L'Aquila).

87A2229

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 53

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 53.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e correlate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 7 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso l'ospedale maggiore di Crema (Cremona).

87A2323

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 72.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale - area funzionale di medicina per il servizio di gastroenterologia aggregato alla seconda divisione di medicina generale, presso l'unità sanitaria locale n. 72.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 dell'11 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Magenta (Milano).

87A2144

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/9, a:

sette posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

tre posti di assistente sociale collaboratore;

due posti di psicologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 12 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'U.S.L. in Accadia (Foggia).

87A2199

POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA

Concorso ad un posto di biologo collaboratore

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di biologo collaboratore vacante presso il servizio di autonomia ed istologia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 49 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

87A2193

CONGREGAZIONE SUORE INFERMIERE DELL'ADDOLORATA DI COMO

Concorso a cinque posti di operatore professionale collaboratore ostetrica, presso il presidio ospedaliero «Valduce»

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica, presso il presidio ospedaliero «Valduce».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 7 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ospedale «Valduce» in Como.

87A2189

ISTITUTI ORTOPEDICI «RIZZOLI» DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 26 del 25 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

87A2147

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 62 del 16 marzo 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori: Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di secondo livello - area amministrativa - ruolo direzione generale.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al bando del concorso pubblico ad un posto di agente tecnico presso la seconda Università di Roma. (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1987).

Nel bando di concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico presso la cattedra di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Roma, alla pag. 32 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* nel fac-simile di domanda, dove è scritto: «, per titoli ed esami,» leggasi: «, per esami,»; nelle note sono annullate le seguenti parole «Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione devono essere elencati ed allegati alla domanda. Saranno prese in considerazione solo i titoli in regola con le vigenti disposizioni sul bollo».

87A2236

Comunicato relativo al bando del concorso pubblico a tre posti di agente tecnico presso la seconda Università di Roma. (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1987).

Nel bando di concorso pubblico, per esami, a tre posti di agente tecnico presso il dipartimento di ingegneria elettronica della facoltà di ingegneria della seconda Università di Roma, nel fac-simile di domanda alla pag. 28 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «per titoli ed esami,» leggasi: «per esami,»; nelle note riportate in calce al suddetto fac-simile, alla pag. 29 della stessa *Gazzetta Ufficiale,* sono annullate le seguenti parole «Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione devono essere elencati ed allegati alla domanda. Saranno prese in considerazione solo i titoli in regola con le vigenti disposizioni sul bollo».

87A2237

Comunicato relativo al bando del concorso pubblico ad un posto di agente tecnico presso la seconda Università di Roma. (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1987).

Nel bando di concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico presso la cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Roma, alla pag. 26 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nelle note in calce al fac-simile della domanda sono annullate le seguenti parole «Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione devono essere elencati ed allegati alla domanda. Saranno prese in considerazione solo i titoli in regola con le vigenti disposizioni sul bollo».

87A2238

Comunicato relativo all'estratto di bando del concorso pubblico ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale RI/1 della regione Lazio e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 25 settembre 1986).

Il bando di concorso citato in epigrafe relativo ad un posto di veterinario collaboratore di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale - area funzionale dell'igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale, è stato rettificato nella parte concernente l'ammissione per l'area funzionale con la conseguente indizione dello stesso per la relativa disciplina, come di seguito riportato:

«Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore dell'area funzionale di igiene dell'allevamento e delle produzioni animali - disciplina: sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali».

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, le quali dovranno pervenire entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il testo integrale dell'avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S L. RI/1.

87A2154

Comunicato relativo all'estratto di bando del concorso pubblico ad un posto di dirigente sanitario - area funzionale prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale RM/13 della regione Lazio e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 1986).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, riportato a pag. 29 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «un posto di dirigente sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica», leggasi: «un posto di dirigente sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - *disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica*».

È riaperto il termine per la presentazione delle domande che scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il testo integrale dell'avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1987.

87A2153

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale ...... L. 100.000
- semestrale ...... L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ...... L. 200.000
- semestrale ...... L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ...... L. 22.000
- semestrale ...... L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ...... L. 82.000
- semestrale ...... L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ...... L. 22.000
- semestrale ...... L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale ...... L. 313.000
- semestrale ...... L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ...... L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ...... L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ...... L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ...... L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ...... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ...... L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ...... L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ...... L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ...... L. 90.000
Abbonamento semestrale ...... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ...... L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221